

CXXXII.

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Omaggi* — *Discussione del progetto di legge sul riordinamento del Corpo reale del Genio civile* — *Osservazioni del Senatore Cannizzaro, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici* — *Chiusura della discussione generale* — *Presentazione di un progetto di legge per modificazioni alle leggi di bollo e registro ed alla tariffa per gli atti giudiziari* — *Discussione per articoli del progetto di legge per l'ordinamento del Corpo reale del Genio civile* — *Osservazioni dei Senatori Allievi, Cannizzaro, Pescetto, Corsi L., Canonico, Tabarrini, Patermostro, Saracco, Relatore, e del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Approvazione degli articoli del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici; più tardi intervengono il Ministro della Guerra, il Ministro di Grazia e Giustizia e il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **CORSI L.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Ieri sono pervenuti dal Municipio di Roma al Senato cinquanta esemplari della *Relazione sul piano regolatore della Capitale*. Avverto che il signor ff. di Sindaco annuncia che è pronto a trasmetterne al Senato altre copie, se ne venga fatta richiesta. I signori Senatori potranno all'uopo rivolgere le loro domande alla Direzione de' nostri Uffici di Questura.

Discussione del progetto di legge n. 172.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca in primo luogo la discussione del progetto di legge sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile.

Prego il signor Ministro dei Lavori Pubblici di dichiarare se intende che la discussione si apra sul progetto del Ministero, oppure su quello dell'Ufficio Centrale.

BACCARINI, Ministro dei Lavori Pubblici. Accetto che la discussione abbia luogo sul progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si procede quindi alla lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, **CORSI L.** dà lettura del progetto di legge dell'Ufficio Centrale.

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. La parola spetta al signor Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Prima di ogni altra cosa debbo manifestare il mio dispiacere che il Ministro dei Lavori Pubblici non abbia potuto raggiungere l'intento che si prefiggeva, quello cioè di presentarci una legge completa che comprendesse l'ordinamento non solo del Genio civile, ma altresì dell'Amministrazione centrale. Ma limitandomi ad esaminare l'ordinamento del Genio civile che certamente è una delle cose più importanti dell'Amministrazione dello Stato, farò prima alcune osservazioni generali, proponendomi poi negli articoli di presentare

alcune raccomandazioni, od, occorrendo, alcuni emendamenti.

Certamente nell'ordinamento del Genio civile bisogna mirare a ciò, che gl'ingegneri non solo siano forniti di quel grado d'istruzione scientifica e tecnica, che è necessaria al cominciare della loro carriera, ma che continuino a progredire per effetto non solo della pratica e dell'esperienza, ma anche di studi non interrotti.

Non è cosa di lieve momento per l'avvenire del paese, se in un corpo tecnico di quest'importanza si mantenga o no l'attività del progresso. Può ben accadere in un corpo chiuso, soprattutto, che questo movimento di progresso si rallenti ed anche si spenga del tutto: quando, per esempio, gli ingegneri più adulti, che coprono i più alti gradi nel Genio civile, stanchi, non si cureranno più di seguire i progressi scientifici, è facile che questa indifferenza si riverberi e propaghi in tutti i gradi inferiori, ed allora in poco tempo gl'ingegneri dello Stato diverranno inferiori ai cultori liberi delle medesime discipline nel paese.

Non dico che ciò sia avvenuto, ma è pericolo che bisogna prevedere, e prevenire in una legge sull'ordinamento del Genio civile.

Ci sono diversi modi per raggiungere tal fine.

Io sono perfettamente sicuro che l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici adopererà tutti quei mezzi che sono in suo potere per destare il movimento di studi scientifici e tecnici nel corpo di cui egli è il capo.

Ma una buona parte dell'esito dipenderà da alcune disposizioni della legge medesima, e soprattutto da quelle che riguardano le promozioni per merito.

Però conviene che nell'ordinamento ed anche nell'interpretazione che si dà alla legge sia ben posto per fermo che per merito non si intenda solamente lo zelo nel servizio, ma i lavori scientifici che dimostrino come l'ingegnere non ha solamente adempiuto al proprio dovere, direi, meccanicamente, ma che ha continuato a coltivare la scienza, e che ha seguito il progresso delle varie discipline che deve applicare. Ciò posto, io credo che le promozioni per merito in un corpo tecnico - il cui merito si riconosce non solo dalla diligenza del servizio, ma altresì da studi, e che può essere anche giudicato dalla pubblica opinione -

siano, secondochè è proposto in questa legge, un po' scarse, soprattutto nei primi gradi.

Quando saremo all'articolo relativo, io sottoporro l'osservazione, che soprattutto nei primi gradi, quando cioè l'ingegnere esce dalla scuola e comincia la sua carriera, non bisogna sia lasciato addormentare; bisogna invece che abbia dei pungoli, perchè non interrompa la continuazione ed il perfezionamento dei suoi studi. Ora, scarsissima in questo primo periodo della carriera è la parte che si assegna alle promozioni per merito. Un giovane che entra nel primo grado della carriera e sia sicuro della sua promozione per anzianità, è facile che sia tratto ad accontentarsi d'adempiere il suo dovere con sufficiente diligenza, bastandogli ciò, e che scansi la fatica di intraprendere nuovi studi intensi, precisamente in quella età in cui è più opportuno e più efficace il farlo. Orbene, questo giovane, che all'uscir dalla scuola ha interrotto l'esercizio della miglior parte delle sue facoltà intellettuali, non potrà forse mai più riprendere studi seri con sufficiente vigore.

Io quindi, per ottenere lo scopo di rianimare nel corpo tecnico l'amore dello studio scientifico, desidererei che si facesse una più larga parte alle promozioni per merito nei primi gradi della carriera.

Un'altra osservazione generale che vorrei fare è la seguente, che, cioè, il Ministro aiuti la formazione di uomini tecnici speciali, ed incominci, prendendo occasione da questa legge, dall'introdurvi qualche germe di questa specializzazione, maggiore almeno di quella che sia presentemente.

Il corpo del Genio civile che deve attendere a servizi tanto svariati, ha bisogno di elementi con varie attitudini e vari studi speciali.

Ora, per esempio, pur troppo (non per colpa del Ministro il quale anzi ha procurato di provvedere) lo Stato, mentre deve costruire grande numero di edifizii e provvedere alla conservazione dei monumenti nazionali, rimarco che non ha un numero sufficiente di ingegneri specialmente dediti all'architettura.

Io non ripeterò ciò che dissi nella discussione che ebbe luogo col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, a proposito dell'edificio pel Comitato geologico.

Il fatto è che vi è una lacuna la quale vuole essere colmata. Bisogna che vi siano

architetti, cioè ingegneri forniti non solo di nozioni scientifiche ma altresì di corretto studio artistico. Occorre insomma che l'ordinamento del corpo sia tale, da raccogliere non solo giovani indirizzati a vari studi, ma che li continuino e vi si perfezionino, ciascuno conservando la propria specialità.

Io amo credere che il signor Ministro vorrà almeno studiare la questione.

Per quel contatto che ho potuto avere colla pubblica Amministrazione, sono stato appunto testimone di questi ingegneri *omnibus*, ingegneri, in vero, di una certa capacità; ma che oggi sono chiamati a fare un lavoro idraulico o una ferrovia, e domani ad erigere un museo, un'accademia e via discorrendo.

Ora, io ho trovato che questi uomini sono stati veramente tormentati. Essi si sono cavati d'impegno mettendoci, ben si intende, tutta la cura possibile; ma il fatto però ha nociuto e alle opere che si sono fatte e al progresso degli ingegneri stessi. Dimodochè, in luogo di perfezionare il personale, lo guastate. Giacchè, quando non permettete più ad un uomo di continuare l'indirizzo speciale scelto da esso, egli finisce certamente col disgustarsi, e per conseguenza l'intelligenza sua si guasta studiando poco o mal volentieri.

Per queste ragioni io desidererei che questo concetto fosse in qualche modo introdotto nella legge, cioè che vi saranno ingegneri con destinazioni diverse corrispondenti alle loro diverse inclinazioni ed all'indirizzo vario dei loro studi.

Potrebbe ottenersi questo scopo, in due modi: primieramente coll'ammissione, attirando giovani provenienti da diverse sezioni o diverse specie di scuole politecniche, con diversi diplomi sia di ingegnere civile, sia di architetto, sia di ingegnere meccanico. Gli ingegneri provenienti dalla scuola navale superiore di Genova potrebbero essere, per esempio, preferiti come ingegneri idrografi per i lavori dei porti.

Coerentemente negli esami di concorso per la scelta degli allievi ingegneri, oltre di richiedere le prove delle cognizioni scientifiche comuni a tutti i rami di ingegneria, si richieda e si dia maggior valore di quello che attualmente si fa a prove di capacità speciale nel ramo prediletto da ciascun candidato, e se ne tenga conto nella destinazione da dargli.

Così un candidato che avesse mostrato inclinazione e perizia in architettura, non dovrebbe essere destinato ad un lavoro idraulico o alla costruzione di una ferrovia; perchè egli, bene inteso, vi si presterebbe colle cognizioni acquisite, ma pur troppo non agirebbe mai con quello zelo con cui agirebbe per una cosa da lui prediletta.

Un'altra osservazione ho da fare riguardo all'architettura. Questa è riferibile alla divisione del Consiglio superiore.

Nel Consiglio superiore vi è la divisione in sezioni.

Una di queste è per la viabilità ordinaria e per i fabbricati. Ora, gli ingegneri dello Stato che devono costruire nuovi edifici e restaurare i monumenti, è impossibile che appartengano ai diversi Ministeri.

Giudico che questa specialità richieda una cura maggiore, e credo non domandar troppo suggerendo che nel Consiglio superiore dei lavori pubblici vi sia una sezione speciale a questo riguardo, formata da coloro che in tutta la carriera si sono distinti in architettura.

Se il Ministro dei Lavori Pubblici deve assumere la cura non solo di tutti gli edifici destinati ai diversi servizi, ma dei restauri di tutti i monumenti nazionali, bisogna che anche nel Consiglio superiore vi sia una sezione che intenda alla direzione di tali importanti lavori.

Ora a questo scopo credo che giovi moltissimo la disposizione, che appoggio col mio voto, di potere aggregare al Consiglio superiore ingegneri estranei come membri straordinari. Ciò sarà tanto più utile in quanto i corpi permanenti, come il Consiglio dei lavori pubblici, tendono a ristagnare, respingendo le novità sempre moleste per coloro che hanno inveterate abitudini mentali.

Di volo rammenterò che per simile timore si volle svegliare il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica dandogli una eccessiva mobilità. Qui invece si tratta di un corpo inamovibile e non è da maravigliare se uomini giunti ad una certa età non seguano il progresso.

Dunque io ritengo utile che degli elementi estranei possano infondere vita al Consiglio superiore: e desidererei vedere introdotto questo nuovo elemento non tanto limitatamente; tanto più che non si tratta di concedere impieghi stabili, ma di giovare dei consigli e

della dottrina di ingegneri estranei al corpo del Genio civile.

Premesse queste osservazioni generali, io pregherò il Ministro d'inserire nella legge, nella parte riguardante le ammissioni a concorsi, o per lo meno nel regolamento che la accompagnerà, disposizioni che preparino e stimolino la specializzazione degli ingegneri.

La parola non sarà della Crusca, ma esprime perfettamente il mio concetto; fare in modo cioè, di attirare un certo numero di giovani che hanno attitudini speciali e varie nei vari rami di ingegneria, e dell'architettura.

In secondo luogo, all'articolo che riguarda le promozioni per merito, fare una parte più larga al merito stesso.

Signori, in generale si ha sospetto del Potere esecutivo quando si tratta di giudicare del merito. Io non ho tal sospetto quando soprattutto il Ministro è circondato da corpi tecnici e la natura dei meriti deve risultare non solo dalla diligenza del servizio ma altresì da prove scientifiche.

Io spero che il corpo del Genio civile sotto la presidenza del Ministro Baccarini si svegli e contribuisca al progresso delle discipline che costituiscono i vari rami d'ingegneria, un pochino di più di quello che ha fatto sinora.

Ebbene, dei meriti di questi giovani che si spingono in questa via credo sia facile giudicare e che si possa senza timore lasciare al Potere esecutivo, circondato da tutti quei buoni consigli, una larghezza maggiore; e finalmente chiederei che all'architettura si faccia una parte più larga nel Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quando saremo agli articoli relativi io mi permetterò di presentare, secondo le idee che ho manifestate, alcuni emendamenti che spero potranno essere dal signor Ministro accolti poichè essi non alterano l'insieme della legge, anzi la perfezionerebbero.

Presentazione di un progetto di legge.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *Ministro di Grazia e Giustizia*.
Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato ieri l'altro dall'altro ramo

del Parlamento, per modificazioni alle leggi di bollo e registro, ed alle tariffe per gli atti giudiziari.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia, della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 172.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione.

Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale sul progetto per l'ordinamento del corpo del Genio civile è chiusa.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*.
Aspettando di giudicare le proposte di emendamenti cui piacerà di fare all'onorevole Senatore Cannizzaro, comincio coll'indirizzargli una parola di ringraziamento per le considerazioni da lui fatte, le quali sono tanto consone ai miei pensieri che nell'originario progetto di legge da me presentato nel 1878, che riguardava unicamente la riforma dell'Amministrazione centrale e del Genio civile insieme, ve ne erano comprese delle consimili.

L'on. Cannizzaro ha detto benissimo quando ha messo in evidenza i pericoli che corrono i corpi chiusi, com'egli si espresse, o almeno una gran parte delle persone che li compongono, di non seguire troppo ardentemente i progressi scientifici.

L'onor. Cannizzaro ha raccomandato che si vegga modo di destare il movimento degli studi; ed uno dei mezzi conducenti a questo, egli pensa che sia un maggiore allargamento delle promozioni per merito. Io aspetterò che venga in discussione l'articolo relativo a questa materia delle promozioni, per sentire qual'è la proporzione ch'egli propone invece di quella indicata nel progetto.

Ma in generale mi permetto di osservare che, coll'allargare troppo la proporzione di merito, c'è il caso di ricadere nel difetto opposto, vale a dire che diventi come una promozione di anzianità.

Finchè sono poche le promozioni per merito, veramente il contrasto dei meriti si manifesta.

Coloro che devono esaminare, non possono così facilmente confondere le gradazioni, perchè fra due giovani ingegneri, i quali abbiano fatto pubblicazioni ragguardevoli, diretto importanti lavori, la scelta tante volte può non essere facile; ma è facilissima quando il confronto deve stabilirsi con altri che non hanno gli stessi titoli. Ora, se si allarga di molto la proporzione della scelta esclusiva per merito, c'è il caso di dover fare confronti uscendo da questi termini quasi eguali.

Per esempio, ci sono venti promozioni di merito; c'è benissimo il caso di trovare sei o sette, tra' quali sarebbe difficile il giudizio della preminenza, e poi di doverli confrontare con tredici o quattordici pei quali è facilissimo distinguere e mettere allo stesso grado o livello, unicamente perchè ci sono dei posti vacanti.

La legge attuale del Genio civile stabilisce che tutte le promozioni si fanno per merito avuto riguardo all'anzianità. Ma che ne è avvenuto? È avvenuto che coloro i quali sono dichiarati idonei vengono promossi; perchè dal momento che si deve aver riguardo all'anzianità e dal momento che uno è giudicato capace del suo servizio, che ragione vi è per non dargli un avanzamento che infine non consiste che in un aumento di stipendio, rimanendo nella stessa funzione finchè si tratta di classi?

Gli ingegneri sono di 3 classi. La differenza è di 400 lire tra una classe e l'altra. Quando due ingegneri sono dichiarati abili, il rifiutare l'anzianità vuol dire toglier loro quelle 400 lire. Non è questo il concetto della scelta per merito che io mi faccio nella proposta della presente legge. Io prescindo da qualunque altra considerazione che non sia proprio il merito intrinseco o del servizio prestato; e per questo mi sono piuttosto contentato che quattro quinti sieno riservati esclusivamente all'anzianità e un quinto al merito solo, perchè appunto bisogna lasciare libera la strada a coloro, che si mantengono al corrente del progresso della scienza; per poter camminare e non essere trattenuti da coloro che fanno ostacolo ad andare avanti o che non si occupano e non studiano come loro.

Avrà osservato l'onorevole Senatore Cannizzaro che tutte le promozioni di grado sono esclusivamente per scelta; e la ragione di ciò mi pare evidente, perchè non è la stessa cosa essere in una classe di 1^a o di 2^a o di 3^a. Ma è cosa molto diversa passare da ingegnere ordinario a ingegnere capo. Per passare ingegnere capo ci vogliono speciali qualità. Per essere un buon capo d'ufficio, non basta avere degli anni di servizio, non basta nemmeno essere un buon ingegnere esecutore sotto l'altrui direzione; bisogna avere delle qualità che sono speciali di un capo d'ufficio, e per questi io credo che assolutamente devono essere fatte le promozioni per scelta, come a mo' d'esempio per i colonnelli che non possono diventare tutti generali.

Ad ogni modo, quando saremo all'articolo delle promozioni, sentirò in quali proporzioni si vorrebbero allargare quelle per merito.

L'onorevole Cannizzaro ha raccomandato, e molto giustamente, la divisione per specialità di servizi degli ingegneri. Ma questo è ciò che si cerca di fare sempre anche adesso; in tutti gli esami che si danno ci sono sempre dei temi dei quali è devoluta la scelta ai concorrenti, appunto per la specialità dei servizi, onde avere fin dal principio un indizio dell'inclinazione del giovane; locchè però non vuol dire ch'egli riescirà sempre bene in quella specialità.

Quale sia la specialità cui uno è definitivamente chiamato, non si vede che dopo parecchi anni di servizio, perchè altra cosa è il risultato dello studio astratto e altra cosa è il risultato dello studio applicato. Quale è la difficoltà? È quella che viene tolta colla presente legge, la differenza dei trattamenti.

Tutti i giovani, comunque si sentano inclinati, domandano o, per meglio dire, domandavano di andare al servizio delle strade ferrate per la semplice ragione che trattavasi bensì di servizi più faticosi, ma al tempo stesso, se si vuole, più attraenti ed anche meglio retribuiti con indennità straordinarie.

Anche coloro che avevano delle inclinazioni diverse cercavano di andare dove si stava meglio, per cui continuamente si vuotavano gli uffici ordinari per empirne quelli straordinari.

Questo è ciò che io intendo di fare completamente sparire introducendo un trattamento uniforme per tutti quanti i servizi e ritengo

fermamente che questa sarà una delle disposizioni più benefiche della presente legge.

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha toccato un tasto delicato, che è quello della quasi mancanza degli architetti nel corpo del Genio civile.

Or bene, la mancanza lamentata è reale.

Ma mi permetta anche d'aggiungere che non è difetto del corpo, ma è difetto della legge che lo regola, anzi della legge generale dei lavori pubblici.

La legge del 20 marzo 1865, all'art. 5, stabilisce:

« Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliamenti, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifici e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come è loro riservata la concessione dell'eseguimento ed il pagamento delle relative spese; ma è nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione delle opere.

« Nei casi in cui altro Ministero credesse dover fare redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sarà deferito all'esame ed approvazione tecnica del Ministero dei Lavori Pubblici che avrà l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione.

« La ingerenza del Ministero dei Lavori Pubblici non si estende a quanto può riguardare l'eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffici e delle fabbriche e stabilimenti suddetti ».

Orbene, che cosa consegue da ciò? Che tutto ciò che c'è di veramente importante per l'architettura è fatto da altri piuttosto che dal Genio civile.

Ogni Ministro, non adesso soltanto, ma sempre, ha quasi un corpo di architetti per suo conto.

Crede l'onorevole Senatore Cannizzaro sul serio che il Ministero dei Lavori Pubblici si occupi dei monumenti?

Se ne occupa sì davanti al Consiglio superiore, dove vengono i progetti fatti da altri, da estranei al Genio civile.

Sa quali sono i progetti di monumenti ed altri edifici di cui s'occupa l'ufficio provinciale

del Genio civile? Quelli di cui non si vogliono occupare, per la poca importanza, gli estranei che sono chiamati al servizio degli altri Ministeri...

Senatore SARACCO. È un bene?

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*... È un male, e tanto male che io nella mia legge aveva proposto la soppressione di quell'articolo.

Esso non comparisce in questa legge, perchè apparteneva al titolo generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Essendo stata soppressa la prima parte del progetto riguardante appunto la modificazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, anche l'articolo è scomparso. Attualmente resta la legge come era. Quello che io dicevo, del resto, non solo accade per monumenti, ma per tutte le opere. Così il Ministero della Guerra fa da sé in tutta la parte militare; e fin qui c'è poco da fare osservazioni perchè, infine, un corpo tecnico esiste ed una architettura militare si può benissimo ammettere: ma per gli altri Ministeri parmi doversi provvedere diversamente.

Le carceri adesso si stanno dirigendo da un ingegnere capo del Genio civile che ho messo io stesso a disposizione del Ministero a forza d'insistenza.

Io ho sempre avuto ed ho intenzione di costituire qui a Roma un Ufficio Centrale per i fabbricati, e vi chiamerò gl'ingegneri del Genio civile, poichè ve ne sono pure di distinti nella materia dell'architettura ed esclusivamente dedicati per tutti i servigi degli altri Ministeri, a meno che qualche Ministero in alcun caso specialissimo non creda conveniente di voler aprire un concorso pubblico per un grandissimo monumento, come appunto si è fatto pel monumento a Vittorio Emanuele.

Questi sono casi eccezionalissimi, mentre costantemente c'è lavoro di fabbriche per edifici d'agricoltura, per carceri, per tante altre cose.

Dunque una delle ragioni, per le quali nel Genio civile non c'è una gran coltura e non si attende molto alla architettura, si è perchè gli falciano il fieno del campo proprio, e non gli lasciano che le riparazioni delle piccole fabbriche di provincia dove non vuole andare nessuno.

Non si manda un architetto singolare per fare queste piccole cose, ma le grandi gli cascano nelle mani.

A questo Ufficio che ho indicato mi propongo di provvedere dopo approvata la legge; del resto lo potrei fare indipendentemente dalla nuova legge, sperando che anche colla vecchia sarò secondato da tutti gli altri miei Colleghi, salvo che per le eccezioni dei grandi edifizii d'indole veramente straordinaria.

Nessun dubbio che la distinzione degli ingegneri e anche dei subalterni del Genio civile debba essere fatta per specialità di servizio: man mano che vengono a conoscersi le loro migliori attitudini, gli ingegneri devono essere destinati al servizio per il quale sono maggiormente adatti.

Ed a questo si riuscirà sicurissimamente per l'inclinazione che hanno gli individui stessi di attendere di preferenza alle cose che prediligono, anzichè alle altre da cui sono alieni, colla uniformità del trattamento che verrà ad essere introdotto con la presente legge.

Rimane ora quello che ha detto l'on. Cannizzaro intorno alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Io credo che su questa materia non vi sia bisogno di innovazioni perchè, come Egli avrà benissimo osservato, ci sono i Comitati del Consiglio dei quali vengono chiamati a far parte anche ingegneri capi.

Ora sarà facile il chiamare appunto ad una di queste sezioni pei fabbricati solamente coloro i quali sono più adatti al servizio architettonico; e soggiungo che non ci sarà bisogno di una sezione speciale, perchè poi a forza di moltiplicare le sezioni, ne verrebbe per conseguenza di dover aumentare il numero degli ispettori, ovvero rimarrebbero così esigue di numero da scemare l'autorità del corpo consultivo il quale si ridurrebbe ad una o due persone e quindi, quasi più che altro, ad un capo d'ufficio.

Ad ogni modo, accettando in massima le considerazioni fatte dall'onorevole Cannizzaro, aspetterò le proposte concrete, riservandomi di pregarlo a non insistere ad introdurre alcun emendamento nella legge e contentarsi che quelli che dipendono dall'autorità del Ministro siano introdotti nel regolamento, ben sicuro che nella sostanza siamo in pienissima armonia d'idee.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola la discussione generale è chiusa e si procederà alla speciale. Si dà lettura dell'articolo 1°.

TITOLO PRIMO.

CAPO I.

Attribuzioni e servizio del Genio civile.

Art. 1.

Il Corpo Reale del Genio civile, con dipendenza dal Ministero dei Lavori Pubblici, attende all'esercizio delle attribuzioni, e compie le funzioni che gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 2.

In ogni capoluogo di provincia è stabilito un ufficio del Genio civile.

Da esso dipendono gli uffici distaccati che all'occorrenza fossero istituiti.

(Approvato).

Art. 3.

Per la sorveglianza dell'esercizio di ciascuna rete di ferrovie possono essere istituiti appositi uffici del Genio civile.

(Approvato).

Art. 4.

Per servizi speciali o per importanti lavori straordinari possono essere istituiti uffici provinciali o interprovinciali.

(Approvato).

Art. 5.

L'alta sorveglianza sui servizi affidati al Corpo del Genio civile è esercitata dal Ministero dei Lavori Pubblici per mezzo degli ispettori del Corpo stesso.

A questo fine, oltre le ispezioni speciali, sono costituiti per reale decreto Circoli di ispezione.

A ciascun Circolo il Ministro destina annualmente un ispettore.

(Approvato).

Art. 6.

Presso il Ministero dei Lavori Pubblici è costituito, con gli ispettori del Genio civile in servizio attivo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Al Consiglio superiore possono essere aggregati, quali consiglieri straordinari, tre ingegneri od architetti, segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.

I consiglieri straordinari sono nominati per reale decreto; durano in carica per due anni e possono essere rinominati.

Essi hanno diritto, oltre alle spese di viaggio, ad una indennità giornaliera che sarà fissata dal regolamento.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. In conformità delle osservazioni generali che poc'anzi ebbi l'onore di fare, la disposizione contenuta in quest'articolo, per la quale possono essere aggregati al Consiglio superiore, quali consiglieri straordinari, ingegneri od architetti segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti, io la credo una delle più utili ed importanti, perchè con essa si possono avere uomini di merito, che continuano ad esercitare la loro professione, i quali si sentiranno onorati d'intervenire nel Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ed inoltre sarà questo un mezzo per avere le più grandi capacità.

Soltanto il numero di *tre* portato dall'articolo, mi pare troppo piccolo. Quando si tratta di consiglieri straordinari che importeranno una piccola spesa, poichè non importeranno che la spesa delle loro indennità, io li porterei a *sei*, giacchè desidererei che l'architettura e il gusto architettonico, per mezzo di questi consiglieri straordinari fosse più largamente rappresentato, e la voce del corpo tecnico, che sta fuori, meglio udita dentro il Consiglio superiore.

Quindi, se l'Ufficio Centrale e l'onorevole

signor Ministro acconsentono di portare il numero di *tre a sei*, credo farebbero opera utile e proficua all'andamento del servizio del corpo del Genio civile.

Capisco che questa è cosa facoltativa: si potrà aggiungerne anche un solo, se non si trova che sia veramente il caso di aumentarne di più il numero; ma vincolarsi a restringere questa disposizione tanto utile, la quale in certi momenti potrebbe essere feconda di ottimi risultati, a tre soli ingegneri od architetti, mi pare che sia alquanto difettoso. Aggiungasi che c'è poi anche il vincolo del Comitato, il quale è più o meno composto degli elementi che potranno resistere, il quale vincolo tuttavia sarà agevolmente superato da un Ministro della energia dell'onorevole Baccarini.

So bene che attualmente il Genio civile ha a capo uomini che amano il progresso, quando anche per la loro età non possano sempre seguirlo. Son certo che essi non respingeranno forze giovani; ma non sarà sempre così in avvenire, potrà ben nascere una resistenza all'introduzione di estranei nel corpo.

Ora, questi ingegneri estranei non potranno essere introdotti che per mezzo del parere del Comitato, e col consenso di coloro che si può supporre che offriranno una resistenza alla loro introduzione.

Non ostante, pieno di fiducia che nel corpo del Genio civile italiano dominerà sempre l'amor proprio di non resistere agli elementi di progresso, mi limito per ora soltanto a proporre l'accrescimento del numero dei membri straordinari che potranno facoltativamente essere introdotti nel Consiglio superiore, portandoli da *tre a sei*.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Il Senato comprenderà che io non mi attenderò mai di prendere la parte che spetterebbe all'on. Relatore di questo progetto di legge, il Senatore Brioschi; ma siccome le considerazioni esposte dall'on. Cannizzaro mi paiono abbastanza gravi, e d'altronde si tratta di concedere una facoltà al Governo e non di obbligarlo, così mi pare che si potrebbe venire ad un accordo, e quando egli si acccontentasse di portare il numero da *3 a 4*, io mi associerei all'opinione di lui.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io pregherei l'onorevole Saracco di portare il numero a sei. Non discutiamo di una facoltà da accordarsi al Governo, ma di una facoltà assai circoscritta, perchè vi vuole il parere quasi unanime del Comitato composto dei membri del corpo stesso. Si tratta poi di persone chiamate solo a dare il loro parere, e che non saranno che il quinto del Comitato, cioè 6 su 30.

Pare perciò a me che si potrebbe dare questa soddisfazione agli uomini che stanno fuori, di potere avere nel Consiglio i rappresentanti del progresso che prende l'arte a seconda dei tempi.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Io pregherei l'onorevole Collega Cannizzaro a considerare, che il Consiglio superiore si compone bensì di 30 membri, ma che questi si dividono poi in tre sezioni.

Non mi par dunque che l'argomento da esso addotto regga nella sua pienezza. Ma poichè siamo in via di accomodamento, pregherò l'onorevole Cannizzaro a volersi accontentare che il numero sia elevato a cinque...

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore SARACCO... E spero ancora che l'onor. Ministro si associerà volentieri a questo partito, che non reca danno al servizio e può soddisfare l'interesse più elevato dalla scienza.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Io vorrei che fosse mantenuta ed accettata la prima proposta dell'onor. Senatore Cannizzaro.

Bisogna considerare, o Signori, che noi siamo in una grande via di trasformazione di tutta l'attività tecnica ed industriale del paese.

Una volta era il Governo che era a capo d'ogni lavoro. Ora noi domandiamo che anche l'industria cittadina liberamente si svolga.

Oggi i diversi rami dell'attività nazionale trovano nelle attitudini svariate di ingegneri liberi un grande aiuto al lor pieno svolgimento. E questi ingegneri liberi acquistano molte volte nella loro specialità una tale riputazione ed autorità che, diciamo il vero, talvolta pareggia e vince la riputazione ed autorità di quelli che seggono nel Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ora, io desidererei che non esistesse con-

flitto tra queste due specie di autorità; perchè la scienza, l'esperienza, il valore provato, danno l'autorità, come la danno, io lo riconosco, anche il grado, la posizione ufficiale, la legge.

Ma quando si è innanzi a delle grandi questioni tecniche e innanzi a grandissimi problemi da risolversi, l'autorità prevalente è quella della scienza, dell'esperienza e delle prove fatte. Per ciò, io desidererei che non esistesse questo antagonismo tra le attitudini degl'ingegneri liberi e le attitudini degl'impiegati ufficiali.

E come voi potrete togliere questo antagonismo?

Lo toglierete quando avrete ammesso a sedere nella stessa prima autorità tecnica del paese quegli uomini i quali avranno, nel libero esercizio della professione, guadagnato tanta riputazione da poter conferire al Consiglio superiore un aumento di sapere e di credito.

Signori! Noi abbiamo visto ciò che avviene quando si presenta una delle grandi questioni tecniche.

Trattasi di questioni ferroviarie, e noi vediamo che lo stesso Governo chiama a comporre le Commissioni uomini eminenti che appartengono alle Compagnie delle strade ferrate.

C'è una questione come quella del Porto di Genova, e sono chiamati a giudicare gli uomini eminenti nella materia, sia che siedano nel Consiglio Superiore, sia che si trovino fuori di esso.

Io non credo opportuno di addurre esempi di altri casi, in cui per risolvere una grave questione tecnica si è ricorso a distinte intelligenze estranee alla prima Autorità tecnica del paese. Ebbene, non è prudente, io credo, moltiplicare questi casi: ciò diminuisce l'autorità del primo Corpo tecnico.

Se voi avete composto il vostro Consiglio in modo che comprenda il maggior numero di eminenti intelligenze tecniche, voi potete affidare ad esso una maggior somma di questioni di una primaria importanza.

Io credo quindi che, appunto per questa trasformazione che va operandosi nell'esercizio dell'intelligenza tecnica del paese, per il concorso della libera industria, desiderando che il Consiglio dei lavori pubblici abbia tutta l'autorità

che è necessaria a risolvere le più gravi questioni, sia prudente che esso abbia nel suo seno anche dei non impiegati, e in massima tutti coloro i quali con la scienza e con l'esperienza dei grandi lavori hanno acquistato la maggiore autorità.

La questione non è così piccola come poteva parere a primo tratto.

Considerata sotto codesto aspetto, essa prende delle proporzioni importanti, ed è perciò che raccomando vivamente che si mantenga il numero di sei membri estranei; essi non costituirebbero che il quinto dei trenta Consiglieri che siedono nel Consiglio superiore. D'altronde se questi uomini specialissimi non esistono, il Ministro non è obbligato a nominarli. È una facoltà di cui egli si varrà opportunamente; se le circostanze di fatto non si presentassero, egli non è certamente obbligato a valersene.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Mi pare che oramai siamo tutti d'accordo.

Mi sembrava che il Senatore Cannizzaro avesse assentito coll'Ufficio Centrale nel numero cinque, e mi pare che il Senatore Allievi potrebbe contentarsi anche lui: in qualunque modo non sarà una questione che ci metterà in disaccordo assoluto. Qui si tratta di persone di molta elevazione, di molta autorità e accrescendone di molto il numero, c'è il caso di trovarsi nella difficoltà di rinvenirle libere.

Non dico che in Italia non ci sarebbero che sei persone le quali non abbiano relazione col Governo o che non abbiano i loro progetti sotto esame. E nemmeno parlo per la spesa, perchè per dieci o quindici mila lire di più all'anno non è certamente da arrestarci sopra una via quando si crede di poter fare un passo buono; ma io dico che se resta il numero di cinque sono anche più contento, per la ragione che qui è detto che *possono* essere nominati. Il dire *devono*, obbligherebbe il Governo a prenderli anche quando non li trovasse.

Bisogna anche ammettere che questo *possono* nel fatto equivale al *devono*, perchè non ci sarà Ministro il quale, avendo le persone, non le nomini.

Il numero dovrà essere sempre completo, salvo casi eccezionali. È quindi meglio fissare

un numero pel quale si possa essere quasi sicuri di non trovare difficoltà nella pratica.

Pertanto credo che sul numero cinque anche l'onorevole Allievi si accorderà, giacchè egli accettava la proposta dell'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Accetto.

Senatore ALLIEVI. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti l'art. 6 sostituendo il numero di cinque a quello di tre ingegneri o architetti segnalati per opere, ecc.

Chi approva l'art. 6 con questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio superiore dà parere sugli affari sottoposti al suo esame. Esso delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per Sezioni o per Comitati.

I consiglieri straordinari intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti.

(Approvato).

Art. 8.

Le Sezioni del Consiglio superiore sono tre:

- I. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati;
- II. Delle opere idrauliche, terrestri e marittime;
- III. Delle opere ferroviarie.

Ogni Sezione è divisa in Comitati.

Ai Comitati possono essere aggregati ingegneri-capi di 1^a classe con voto deliberativo.

Ogni affare è sempre trattato dalla Sezione o Comitato cui spetta.

Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale.

È sempre in facoltà del Ministro dei Lavori Pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Desidererei che la parte architettonica dei fabbricati architettonici formasse parte di una sezione speciale, poichè una volta che si rimettono le cose nello stato normale, questo sarebbe un mezzo per ottenere lo scopo

che il Ministro si propone di richiamare al Genio civile la massima parte dei lavori architettonici governativi.

Quando si tratta di restauri di monumenti nazionali, di costruzione di nuovi edifici di notevole importanza architettonica, ove si faccia una sezione appositamente per questi, il Ministro non avrà un gran da fare per dire ai suoi colleghi: ma, tutto questo ha un corpo speciale che vi soprintende. D'altronde la viabilità ordinaria, la quale contiene costruzioni di ponti e riguarda la costruzione di edifici, diventa più omogenea colle opere ferroviarie perchè in queste vi sono pure costruzioni di ponti, ecc. Laonde crederei, se non si vuole eccedere nel numero delle sezioni, di aggregare la viabilità ordinaria alle opere ferroviarie e lasciare una sezione a parte per l'architettura.

Mi pare che l'estensione del lavoro ci sia. Il Ministro ottiene l'intento cui mira, cioè di richiamare al Genio civile la più gran parte di questi lavori, che nella legge è indicata; i progetti d'arte devono essere fatti dagli ufficiali del Genio civile e questa è la cosa più importante. Non è che in casi specialissimi ed eccezionali, soprattutto nei casi di concorsi soltanto che saranno chiamati ingegneri estranei.

Ad ogni modo io spero che l'onorevole Ministro voglia apprezzare convenientemente quelle ragioni che ho addotto.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Prego l'onorevole Senatore Cannizzaro a non insistere nella sua proposta, poichè essa non è necessaria, ed è poco applicabile, non per sè stessa, ma per la composizione del Consiglio superiore e per il numero degli affari. La divisione di queste sezioni è fatta appunto in vista del numero degli affari che si trattano.

Il confondere la viabilità ordinaria con le strade ferrate, in quanto alla materia, sta bene; ma però bisognerebbe fare una sezione composta di due terzi del Consiglio a cagione del numero degli affari.

La costruzione delle strade ordinarie non è divisa da quella delle strade ferrate perchè sia gran che diversa da quest'ultima; ma perchè relativamente alle strade ferrate abbiamo oggi

tanto lavoro, che basta perchè un terzo del Consiglio vi si dedichi esclusivamente.

I fabbricati poi si sono uniti con la viabilità ordinaria, non solo perchè tale è sempre stato l'uso; ma ancora perchè, dividendo ogni sezione in due Comitati, tutti gli architetti fanno parte del Comitato dei fabbricati, e tutti gli ingegneri di quei lavori di viabilità.

Del resto l'onorevole Senatore Cannizzaro deve considerare che tutti gli affari minuti sono rimandati alle sezioni, e che, quando si tratta veramente del senso squisito di un'opera d'arte, è il Consiglio generale che se ne occupa, il quale è come un tutto, in cui ciascuna parte porta il rispettivo corredo di cognizioni. Quindi se si trattasse di creare una sezione, la quale avesse ad occuparsi esclusivamente di architettura, indipendentemente dal giudizio del Consiglio generale, lo capirei; sarebbe come un tribunale, il quale però avrebbe poco a fare, se non si occupasse che delle petizioni, che gli fossero dirette, e del restauro dei fabbricati. Lo capirei, ripeto; ma, siccome allorchè si tratta di un fabbricato di grande importanza, è d'uopo che sia sottoposta la questione al Consiglio generale, così credo che non valga la pena di creare una sezione apposita.

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha fatto la osservazione, essere vero che nella viabilità ordinaria si comprendono anche degli edifici, ma che però non sono propriamente architettonici: edifici che si comprendono nella viabilità ordinaria, come si comprendono nelle opere ferroviarie e nelle opere idrauliche.

In queste ultime, specialmente vi sono talvolta costruzioni importantissime, come conche di navigazione, ponti, lavori di chiuse e via dicendo.

E nelle stesse opere ferroviarie non vi sono solamente de' ponti, vi sono anche degli edifici importanti e veramente architettonici.

Quando si dice: « sezione della viabilità ordinaria e dei fabbricati » si intende che a questa sezione si manderà anche tuttociò che riguarda i fabbricati delle strade ferrate. Non è che la sezione delle strade ferrate debba trattare esclusivamente tuttociò che è materia di ferrovie; quando si tratterà di un edificio, di una grande stazione nella parte architettonica, la pratica si manderà alla sezione dei fab-

bricati, la quale avrà gli architetti propri, e poi al Consiglio generale dove troverà tutto quello che c'è di più adatto nel Consiglio dei lavori pubblici. Io terrò conto nella compilazione del regolamento, di tutte le osservazioni che ha fatto l'onorevole Cannizzaro, ma lo prego a non ampliare il numero delle sezioni che per me è già troppo grande, perchè non comprendo una sezione composta di due, tre o quattro persone, che a tanto si ridurrebbe. Considero che anche coi membri straordinari il Consiglio è di 34 persone, e noi arriveremo a 12 membri per sezione e a 6 per Comitato; ma bisogna considerare che gli ispettori di circolo sono 14 o 15 e che vi sono quasi sempre in giro 6 o 7 persone e nell'estate specialmente quando è la stagione delle verifiche e delle visite di circolo, il Consiglio generale si riduce alla metà; quindi le sezioni finiscono a diventare di poche persone, e questo è un male, perchè non è più un voto collettivo, è un voto di un relatore qualunque. Perciò io lo pregherei a lasciare le cose come sono.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Alle considerazioni svolte colla sua grande competenza e col suo tatto pratico dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, io mi permetterei di aggiungerne una che sottopongo a mia volta al sano criterio dell'onorevole Cannizzaro.

L'onorevole Cannizzaro suppone che il Ministro dei Lavori Pubblici sappia, possa, e voglia prendere in mano la direzione di tutti i servizi pubblici, che riguardano l'ingegneria.

Ora io credo che, per quanto sieno grandi la sua autorità e la competenza, che io riconosco più di ogni altro all'onorevole Baccarini, egli non arriverà mai ad ottenere questo risultato.

Prima di tutto, me lo lasci dire, nel regno d'Italia, fra i diversi Ministeri, credo che non ci sia nemmeno la confederazione anzichè l'unità, ed il volere nell'azione. Ma fosse pur vero che ci fosse questa unità, mi piacerebbe sapere un po' se il Ministro della Guerra vorrebbe ad esempio, consentire che i progetti allestiti dal Genio militare, fossero sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Io credo di no.

Lo stesso si può dire dei fabbricati posti sotto

l'immediata dipendenza degli altri Ministeri, i quali troveranno sempre modo di fare da sé, senza assoggettarsi agli ingegneri del Genio civile posti alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici, e perciò del Consiglio superiore di cui si parla nel presente articolo di legge.

Nè la cosa deve tornar nuova all'onorevole Senatore Cannizzaro, il quale sa che cosa è avvenuto nella costruzione di un edificio, cui pose mano il Ministero di Agricoltura e Commercio, poichè egli stesso ha riferito pochi giorni fa come sono andate le cose, e come si è tirato innanzi senza consultare i corpi tecnici istituiti per legge.

È chiaro pertanto, che nel concetto dell'onorevole Cannizzaro avremo uno stato maggiore esuberante, e mancherà la materia della quale si abbia poi ad occupare.

Quindi, dopo le altre considerazioni svolte dall'onorevole signor Ministro, che per me sono appagantissime, spero che l'onorevole Senatore Cannizzaro non insisterà più oltre nel suo emendamento, ed accoglierà la proposta dell'Ufficio Centrale, accettata dall'onorevole Ministro.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io non insisto più oltre nel mio emendamento, confidando che il signor Ministro, come ha promesso poc'anzi, porrà tutta la cura nel comporre l'Ufficio speciale degli edifici governativi.

PRESIDENTE. Non essendosi proposto alcun emendamento, rileggo l'art. 8 per porlo ai voti.

Art. 8.

Le Sezioni del Consiglio superiore sono tre:

- I. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati;
- II. Delle opere idrauliche, terrestri e marittime;
- III. Delle opere ferroviarie.

Ogni Sezione è divisa in Comitati.

Ai Comitati possono essere aggregati ingegneri-capi di 1^a classe con voto deliberativo.

Ogni affare è sempre trattato dalla Sezione o Comitato cui spetta.

Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale.

È sempre in facoltà del Ministro dei Lavori

Publici di esigere con un determinato affare sia trattato in adunanza generale.

(Approvato).

Art. 9.

Per reale decreto è stabilito il numero degli ispettori per ciascuna sezione.

È pur fatta per reale decreto la distribuzione dei consiglieri nelle Sezioni; e per decreto ministeriale quella dei consiglieri nei Comitati.

(Approvato).

Art. 10.

A rendere valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero degli ispettori ed ingegneri-capi che compongono il Consiglio, la Sezione o il Comitato.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; deciderà il voto del presidente in caso di parità.

(Approvato).

Art. 11.

Il presidente del Consiglio superiore è un ispettore di prima classe, nominato per decreto reale; dura in ufficio due anni, ed è rieleggibile.

Le stesse norme sono applicabili ai presidenti delle Sezioni.

(Approvato).

Art. 12.

È segretario capo del Consiglio superiore un ingegnere-capo del Genio civile, dal quale dipende tutto il personale addetto alla segreteria del Consiglio.

Il segretario di ciascuna Sezione è un ingegnere-capo od un ingegnere ordinario di 1^a classe.

I segretari con grado di ingegnere-capo possono riferire senza voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 13.

Alle adunanze generali, ed a quelle delle Se-

zioni del Consiglio superiore, il Ministro può delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattarsi. Intervenendo personalmente, il Ministro presiede l'adunanza.

(Approvato).

Art. 14.

Un regolamento, approvato per reale decreto, stabilisce le norme per le ispezioni ordinarie di Circolo, e per le speciali, per l'ordinamento interno del Consiglio superiore, e per gli uffici del Genio civile:

(Approvato).

CAPO II.

Gradi, classi, stipendi e indennità del personale.

Art. 15.

Il personale tecnico del Genio civile si distingue in personale superiore, ed in personale subalterno a dipendenza del primo.

(Approvato).

Art. 16.

I gradi del personale superiore sono i seguenti: *Ispettore*, *Ingegnere-capo*, *Ingegnere ordinario*, *Ingegnere-allievo*.

Vi sono due classi di ispettori, due di ingegneri-capi, tre d'ingegneri ordinari, ed una di ingegneri-allievi.

(Approvato).

Art. 17.

I gradi del personale subalterno sono quelli di *aiutante* e di *aiutante-allievo*. Vi sono tre classi di aiutanti ed una di allievi.

(Approvato).

Art. 18.

Pei servizi d'archivio, di copiatura ed altro, sono addetti agli uffici del Genio civile *ufficiali d'ordine* distinti in tre classi.

(Approvato).

Art. 19.

Per la custodia e la manutenzione delle strade nazionali, delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, e per il servizio delle bonifiche e dei porti e fari, il Corpo del Genio civile ha sotto la sua dipendenza un personale locale di cantonieri e custodi, ordinati a norma dei regolamenti propri di ciascun servizio, da emanarsi per decreto reale.

(Approvato).

Art. 20.

Gli ufficiali del Genio civile, provvisti di stipendio non superiore a lire 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo nel medesimo grado e classe, senza però poter mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

Lo stipendio degli aiutanti di prima classe con gli aumenti sessennali, può arrivare sino a lire 3500, e quello degli impiegati d'ordine, pure di prima classe, sino a lire 2400.

(Approvato).

Art. 21.

Agli ufficiali del Genio civile, che per ragione di servizio si trasferiscono o si trattengono temporaneamente fuori della loro ordinaria residenza, spettano le seguenti indennità giornaliere e di viaggio:

	Indennità.	
	giornaliere	di viaggio per chilometro
Ispettori L.	15 —	0,40
Ingegneri-capi . . »	9 —	0,30
Ingegneri ordinari ed alievi »	7 50	0,30
Aiutanti ed aiutanti alievi »	6 —	0,25

L'indennità chilometrica si applica tanto per l'andata, quanto per il ritorno.

Per le percorrenze di due chilometri dalla residenza non compete alcuna indennità; per quelle da 2 a 4 chilometri compete la metà del-

l'indennità giornaliera; per quelle da 4 a 10 chilometri compete la indennità chilometrica, e metà della indennità giornaliera.

Nei viaggi sulle ferrovie spetta agli ispettori ed ingegneri-capi, in luogo dell'indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe, ed agli ufficiali di ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati rispettivamente del decimo del prezzo stesso.

Sui piroscafi è corrisposto invece il biglietto di prima classe per tutti gli ufficiali, sempre coll'aumento del decimo.

Tanto pei viaggi sulle ferrovie, come per quelli sui piroscafi, è tenuto conto delle riduzioni che fossero convenute a favore degli impiegati governativi e dei biglietti di libera circolazione, di cui taluni fossero muniti. L'aumento del decimo, di cui sopra, sarà in ogni caso calcolato sul prezzo intero.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che accetto la variante introdotta dall'Ufficio Centrale all'indennità di diaria per gli ingegneri allievi, essendo più logico che tutti quelli che appartengono ad una sola carriera siano trattati in modo eguale anzichè come lo sarebbero colla proposta ministeriale, la quale confonde l'ultima classe degli impiegati della prima carriera con quelli della seconda.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso il Ministro accetta la variante introdotta in questo articolo; se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 21 testè letto.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Art. 22.

Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennità annua di lire 500, ed hanno diritto alle diarie, indennità e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado di ingegnere-capo.

(Approvato).

Art. 23.

Gli ufficiali del Genio civile, incaricati di studi e rilievi di campagna, o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie, quando debbano fare visite pressochè giornaliere, senza allontanarsi oltre un raggio di 4 chilometri dalla loro residenza, godono delle seguenti indennità mensili, in sostituzione di quelle giornaliere dell'articolo 21:

Ispettori.	250
Ingegneri-capi.	150
Ingegneri ordinari ed allievi.	120
Aiutanti ed aiutanti allievi	100
Ufficiali d'ordine.	40

(Approvato).

Art. 24.

Gli ufficiali chiamati al Ministero, esclusi gli ispettori, e gli ufficiali inviati in missione temporanea presso altri uffici del Regno, godono per il primo mese le indennità di cui all'art. 21, e per il tempo successivo tre quarti della indennità mensile di cui all'art. 23.

(Approvato).

Art. 25.

La indennità mensile di cui agli articoli 23 e 24 può essere aumentata di una somma fra le 40 e le 100 lire, a seconda che le condizioni di residenza si trovino aggravate per isolamento, per eccezionale insalubrità di clima, o per altre cause straordinarie, le quali debbono essere specificate nel decreto ministeriale che assegna l'indennità stessa.

(Approvato).

Art. 26.

Sono determinate, caso per caso, con decreto ministeriale le indennità di viaggio e di missione, da corrispondersi agli ufficiali del Genio civile, inviati all'estero per ragioni di servizio o di studio.

(Approvato).

Art. 27.

Per le spese di cancelleria, di riscaldamento ed altre d'ufficio sono fissate annualmente dal Ministero, secondo l'importanza del relativo servizio, le indennità da corrispondersi agli ufficiali preposti ad uffici centrali e distaccati, si ordinari che speciali.

Per gli ispettori membri del Consiglio superiore, l'indennità per spese d'ufficio è fissata annualmente in lire 1000.

Al presidente del Consiglio superiore è invece corrisposta un'annua indennità di lire 2000, e quella di lire 1500 per ciascun presidente di Sezione e per gli ispettori incaricati delle funzioni di direttore generale.

(Approvato).

Art. 28.

Ai locali, ed all'acquisto e manutenzione della mobilia per gli uffici si provvede a spese dell'amministrazione.

(Approvato).

CAPO III.

Ruolo del personale.

Art. 29.

Il ruolo del personale del Genio civile è stabilito come segue:

Personale superiore:

Ispettori	di 1 ^a classe	15
Id.	di 2 ^a id.	15
Ingegneri-capi	di 1 ^a id.	50
Id.	di 2 ^a id.	50
Id. ordinari	di 1 ^a id.	160
Id.	di 2 ^a id.	160
Id.	di 3 ^a id.	100
Ingegneri-allievi		80
Totale del personale superiore		<u>630</u>

Personale subalterno:

Aiutanti.	di 1 ^a classe	300
Id.	di 2 ^a id.	300
Id.	di 3 ^a id.	300
Aiutanti allievi		200
Totale del personale subalterno		<u>1100</u>

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1882

Personale d'ordine:

Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe . .	100
Id. di 2 ^a id. . .	100
Id. di 3 ^a id. . .	50
Totale del personale d'ordine . .	<u>250</u>

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 29 colla soppressione dell'ultimo alinea.

Chi approva, è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 30.

Per la sorveglianza locale dei lavori è adetto agli uffici del Genio civile un personale di *assistenti*, da assumersi in servizio a seconda dei bisogni e da pagarsi sul fondo delle opere.

Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio, con decreto ministeriale possono essere posti a disposizione degli uffici, *aiuti provvisori* per un determinato lavoro di tavolino o di campagna. Questo personale avventizio non potrà in nessun caso coprire posti superiori al grado di aiutante, o di ingegnere allievo.

Gli *assistenti* ed *aiuti provvisori* possono essere traslocati da un ufficio ad un altro, e sono licenziati quando, a giudizio dell'amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

L'amministrazione inoltre non prende verun impegno circa la durata di servizio di questo personale provvisorio.

(Approvato).

CAPO IV.

Norme per l'ammissione e per l'avanzamento del personale.

Art. 31.

La prima nomina e le promozioni di grado e classe del personale superiore e subalterno del Genio civile, non che le nomine degli ufficiali d'ordine, sono fatte per decreto reale.

Le promozioni degli ufficiali d'ordine, nonchè le nomine e promozioni degli inservienti, sono fatte per decreto ministeriale.

Non si fanno ammissioni, se non nell'ultimo grado e classe di ciascuna categoria.

(Approvato).

Art. 32.

Nel corpo del Genio civile potranno essere ammessi, in soprannumero, pel grado di ingegneri-capi, ingegneri od architetti segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.

Tali ammissioni non supereranno il venticinquesimo dei posti stabiliti dal ruolo normale pel grado corrispondente; e saranno sempre fatte col voto favorevole di due terzi dei componenti il Comitato, di cui all'art. 40.

Potranno egualmente essere assunti in servizio provvisorio, per opere speciali e per un tempo determinato, ingegneri ed architetti distinti, sentito il parere del Comitato del personale.

I loro emolumenti saranno pareggiati a quelli del Genio civile nei gradi corrispondenti che loro verranno assegnati.

(Approvato).

Art. 33.

I posti d'ingegnere allievo sono conferiti, in seguito a regolare esame di concorso, ai giovani che hanno ottenuto il diploma di ingegnere nelle scuole di applicazione o negli istituti tecnici superiori, e che non hanno superato il 30° anno di età. Nessuno potrà presentarsi più di due volte all'esame di concorso.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta la variante che l'Ufficio Centrale propone a questo articolo?

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Questa variante ristabilisce la proposta originaria del Ministero, che era stata modificata dalla Giunta dell'altro ramo del Parlamento.

Ad ogni modo, poichè questa ripartizione tra i due metodi incontra delle difficoltà, e poichè eziandio il principio dell'esame era conservato nello stesso articolo, io non ho difficoltà alcuna di accettare la proposta.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo.

33 come è proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal signor Ministro.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(È approvato).

Art. 34.

I posti di aiutante allievo e di ufficiale d'ordine di terza classe sono conferiti per esame, al quale non possono presentarsi i rimandati in due prove successive.

Per essere ammessi agli esami di aiutante allievo, i candidati devono presentare almeno la patente di perito-agrimensore o di architetto rilasciata da istituti tecnici o di belle arti, e non avere compiuto il 30° anno di età.

(È approvato).

Art. 35.

Per l'ammissione ai posti di ufficiale d'ordine è necessaria la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, nè si deve aver compiuto il 25° anno di età, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 luglio 1881, n. 341 (serie 3^a): per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, questo limite di età sarà aumentato di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le bandiere.

(Approvato).

Art. 36.

Le promozioni hanno luogo soltanto nell'ordine progressivo di grado e di classe.

Le promozioni di grado non possono ottenersi se non dopo tre anni di servizio nella classe più elevata del grado precedente; quelle di classe, se non dopo aver servito due anni nella classe precedente.

(Approvato).

Art. 37.

Le promozioni ai gradi di ingegnere-capo e di ispettore sono fatte esclusivamente per merito.

Le altre promozioni hanno luogo per quattro

quinti in ordine di anzianità, e per un quinto per merito.

Non concorre alle promozioni per anzianità chi ha raggiunto il limite di età e di servizio, che a termini della legge 16 aprile 1864, n. 1731, conferisce il diritto di collocamento a riposo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Il primo comma di questo articolo stabilisce che tutte le promozioni ad ingegnere capo sono fatte per merito, e ciò mi soddisfa interamente. Nel secondo comma si stabilisce che le altre promozioni siano fatte per quattro quinti in ordine di anzianità; come già dissi credo che stimolo allo studio sia la promessa di una promozione per merito.

Le parole *altre promozioni* del secondo comma comprendono due cose: la promozione da ingegnere allievo a ingegnere ordinario, e la promozione di classe per ciascun grado.

Ciò premesso, io proporrei che le promozioni da ingegnere allievo ad ingegnere ordinario abbiano luogo per due terzi per ordine di anzianità, e per un terzo per merito; non si muterebbe nulla per le promozioni di classe. Io conserverei la disposizione del progetto.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Bisogna che confessi che preferisco di lasciare gli allievi nelle condizioni di ingegneri di classe, per questa semplice considerazione.

Ho già detto quali sono le mie idee rispetto alla scelta nei gradi inferiori, nelle classi d'ogni grado, salvo il trapasso da grado a grado.

In secondo luogo devo far considerare all'onorevole Senatore Cannizzaro che gli allievi si trovano in condizione di camminare rapidamente e dopo due anni possono essere avanzati sia per scelta, sia per anzianità; per scelta naturalmente quelli che ne hanno i meriti ed i requisiti.

Se poi l'onorevole Senatore considera che non hanno l'obbligo di restare più di due anni nelle classi, prima di dieci anni possono diventare ingegneri capi.

L'onorevole Cannizzaro dirà: bisogna essere scelto per merito, per fare rapidamente questa carriera; ma quando ce ne è uno ogni cinque

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1882

che può avere la porta aperta, mi pare abbastanza. Se vogliamo uomini eminenti, che sieno, la scelta, il fiore del mazzo; se noi allarghiamo la cerchia, finiremo col cascare nel voto di favore; senza avere anche l'intenzione di darlo; perchè quando i posti ci sono, si piglia facilmente anche quello che non è di una levatura speciale.

Mi pare che nelle presenti condizioni gli allievi sono quelli che guadagnano immensamente. Stanno ora tre anni senza stipendio. Dopo tre anni senza stipendio devono avere mille lire se non c'è il posto vacante d'ingegnere di terza classe; ed è accaduto che dal 1860 al 1872 ci sono rimasti più di 60 ingegneri con 1000 lire all'anno, e tutto questo perchè non c'era movimento.

Orbene, dopo questa legge entrano collo stipendio di 2000 lire e pareggiati nell'indennità di trasferta agli ingegneri ordinari. Dopo due anni, possono avere una promozione di scelta, se la meritano; ogni cinque poi hanno tutti i posti vacanti per anzianità, e mi pare proprio che per un giovane ch'esce dalla scuola sia abbastanza.

Il fare una parte più larga all'avanzamento, specialmente nel primo gradino, sarebbe un incoraggiare troppo, il far loro supporre che valgano più di quello che realmente possano aver avuto il tempo di valere; perchè altro è la potenzialità di valere, altro è il valere praticamente nell'esercizio della professione. Uno può uscire coltissimo, eccellente, capace di scrivere una bellissima memoria, ma ad operare ci vuole il tempo; e specialmente per acquistare il senso pratico, la posatezza dei giudizi e tutto ciò ch'è necessario per fare un uomo di affari nel senso tecnico della parola....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*.... Quindi ho la persuasione di aver fatto agli ingegneri allievi una larga parte.

Pregherei perciò l'onorevole Senatore Cannizzaro di lasciare le cose come sono.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Considerando che il Ministro troverà altri mezzi per tener sveglia la attività degli studi nei giovani ingegneri, non insisto nella mia proposta. Però credo che le

mie osservazioni meritino attirare l'attenzione del Ministro; poichè vi sono parecchi di quesiti giovani che, appena entrati nella carriera, credono di aver raggiunto la meta e non continuano a perfezionarsi; fanno, è vero, il loro servizio con diligenza, ma non istudiano più.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pescetto.

Senatore PESCIOTTO. L'onorevole Senatore Cannizzaro ha ritirato il suo emendamento e non avrei così altro da dire, avendo chiesto la parola solo perchè volevo pregarlo a non insistere sull'emendamento che proponeva, ravvisando io già eccessivo l'assegnamento del quinto per l'avanzamento a scelta.

Tanto nell'esercito che nella marina fu sempre quasi generalmente constatato che queste scelte non hanno mai dato risultati che veramente fossero di una qualche utilità, ma hanno sempre creato imbarazzi e motivato maldicenze screditando coloro che erano avanti, onde costituire i titoli per essere promossi.

Fortunatamente nella discussione del progetto di legge per l'avanzamento degli ufficiali di marina, discutendo lungamente sulla convenienza dell'avanzamento a scelta e dei danni morali gravi assai che ne derivassero al servizio, ne fu ristretto il limite assai convenientemente e furono determinate e circoscritte bastantemente le norme colle quali stabilire i titoli del merito a questa scelta. Per questo avanzamento a scelta bisogna essenzialmente determinare l'unità di misura per valutare appunto il merito. Ora, questa unità morale di misura, fino adesso, nessuno l'ha, e credo nessuno riuscirà a precisamente stabilirla. Comprendo, per esempio, che negli ufficiali di marina si dica che costituirà un titolo di avanzamento a scelta per colui che avrà comandato per molti anni una nave, compiendo viaggi e missioni, senz'eccezione distinte, ed ancora occorrerebbe sapere ben esattamente se non avrebbero fatto altrettanto, tutti forse, alcuno quasi per certo più di lui anziano.

Ma nel caso in discussione, e ciò per un ingegnere che comincia la sua carriera, è molto difficile, è quasi empirica la possibilità ch'egli si distingua eccezionalmente dai suoi compagni; egli potrà essere riuscito per punti e merito d'esami il primo del suo corso, ma soventissimo coloro i quali furono primi nei corsi e negli esami, nell'atto pratico poi risultano in-

gegneri mediocri, e non riescono a raggiungere quelle cognizioni pratiche e quell'attitudine direttiva, che sono doti essenzialissime dell'ingegnere. Ma io non mi dilungo di più; sarebbe inutile completamente, dopo che l'emendamento dell'onorevole Cannizzaro è stato da lui ritirato e dopo quanto ha detto l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sulla restrizione colla quale egli intende di applicare la disposizione del quinto dei posti per l'avanzamento a scelta, a cui la legge in discussione gli dà diritto: solo credo dover aggiungere essere meno facile il commettere delle vere ingiustizie, essere certo che non s'ingenereranno nel servizio tutte le ambizioni, tutti gl'intrighi, tutti i malumori che motivarono le promozioni a scelta, col sistema inverso, e cioè colla sospensione e col non avanzamento, potendosi più facilmente constatare il demerito che non il merito; ed invece abbiamo tribunali per l'uno, non per l'altro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo 36, sempre inteso che invece di dire: « a termine della legge 16 aprile » si deva dire « 14 aprile ».

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 38.

Il ruolo di anzianità del personale tecnico del Genio civile, approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici, è pubblicato ogni anno.

(Approvato).

Art. 39.

Gli aiutanti di prima classe, con grado accademico di ingegnere, possono concorrere, per merito, al decimo dei posti di ingegnere di terza classe, quando abbiano dieci anni almeno di servizio.

(Approvato).

Art. 40.

Per tutti i provvedimenti relativi al personale del Genio civile, di cui nella presente legge, è istituito un Comitato con voto consultivo, presieduto dal Ministro e composto del segretario generale, del presidente del Consiglio superiore,

dei presidenti di Sezione, dei direttori generali e degli ispettori di Circolo.

(Approvato).

Art. 41.

Un regolamento approvato con reale decreto stabilirà i programmi, le norme e le condizioni di ammissione, i criteri per le promozioni per merito, le norme per le deliberazioni del Comitato del personale, nonchè le condizioni secondo le quali potranno assumersi gli impiegati temporanei di cui agli articoli 30 e 32.

(Approvato).

CAPO V.

Incarichi estranei al servizio del Genio civile.

Art. 42.

Gli ufficiali del Genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di Società, di Province, Comuni e altri Corpi morali, nè accettare delegazioni dai Tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Eguale autorizzazione è necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero.

(Approvato).

TITOLO SECONDO

CAPO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Il ruolo del personale, contemplato dalla presente legge, sarà formato colle norme degli articoli seguenti, udito il parere del Comitato per il personale.

Questo ruolo avrà il suo pieno effetto entro tre anni dalla pubblicazione della legge.

Senatore CORSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI L. L'aggiunta del nuovo comma fatta dall'Ufficio Centrale all'art. 43, ora in discussione, mi spinge a pregare il sig. Ministro a voler favorire al Senato una spiegazione.

Credo che per il passato il Governo, sapendo che si doveva riordinare con la legge di cui si discute la pianta degli impiegati del Genio civile, abbia sempre aspettato a fare delle promozioni fra quegli ingegneri di terza classe, per cui alcuni di essi si trovano nello stesso grado e classe in cui si trovavano 9 anni or sono. Quantunque l'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale al detto art. 43 mi sembri favorevole agli impiegati del corpo del Genio civile che aspettano da molto tempo la loro promozione, io pregherei il sig. Ministro a volermi dire se attuandosi il nuovo organico, dopo che saranno stati promossi alla 1^a classe gli ingegneri di 2^a, nel caso in cui rimanessero dei posti vacanti nella 1^a classe, saranno questi colmati promuovendo alla prima il necessario numero di ingegneri di terza classe.

In sostanza, se quelli che sono di terza classe da otto o nove anni potranno, essendovi luogo, essere promossi alla prima o se dovranno sottostare alla nuova legge, la quale stabilisce che tutti gli ingegneri devono rimanere per due anni consecutivi nella classe nella quale saranno stati promossi.

BACCARINI. *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ecco, io me ne sbrigo con una parola, assicurando l'onorevole Senatore Corsi che questo è un caso per me non prevedibile.

Non mi pare possibile che tutti quelli che possono essere nella condizione a cui allude, debbano di botto saltare la seconda classe, per la considerazione che le classi sono presso a poco come sono adesso. Sono più numerose le classi inferiori attuali di quello che lo siano quelle della presente legge. È cresciuta invece la prima classe degli ingegneri, che adesso mi pare sieno 50 e che diventano 150, per cui quelli della seconda classe attuale non arriveranno a coprire le vacanze della prima. In conseguenza il caso, a cui egli allude, non potrà verificarsi subito; ma quand'anche si verificasse, sarà da applicarsi il decreto tenendo conto anche delle disposizioni transitorie; per-

chè non si può prescindere dalla classificazione che deve farsi anche degli individui che si trovano in altre condizioni; per esempio, i commissari delle ferrovie, altri che sono al servizio del canale Cavour, altri che sono a quello delle opere idrauliche e così di diversi altri servizi: non credo quindi possibile il caso a cui allude l'onorevole Senatore Corsi.

Ad ogni modo, se vi sarà qualche caso, sarà sempre la Corte dei Conti la quale dovrà esaminare se è o non è possibile di fare il salto dei due anni.

Io non lo credo, perchè naturalmente i passi si fanno uno alla volta, e quando uno debba esser promosso, non può esserlo dalla terza alla prima, ma di grado in grado e di classe in classe, secondo la disposizione di un articolo già votato.

Se qualcuno è rimasto allo stesso posto, sette ed otto anni, bisogna che lo attribuisca alla materiale impossibilità di potergli dare un avanzamento per assoluta mancanza di posti; perchè io posso assicurare che non vi è posto vacante nel Genio civile che non sia tosto coperto, salvo il tempo occorrente per radunare il Comitato e dar luogo alla promozione.

Ad ogni modo ritenga l'onorevole Senatore Corsi che il personale il quale ha sede nel ruolo attuale, avrà dall'Amministrazione tutti i riguardi che gli sono dovuti, perchè infine dei conti se l'Amministrazione li avesse solo sottintesi, l'Ufficio Centrale ha provveduto a chiarire la cosa colla aggiunta che ha introdotto nell'articolo, aggiunta che sono ben lieto di accettare.

Senatore CORSI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI L. Ho chiesto la parola solamente per ringraziare l'onorevole signor Ministro, delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 43 coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministro, di cui si è data testè lettura.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 44.

Gli ufficiali, che abbiano appartenuto al Genio civile, e che attualmente si trovino in ser-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° GIUGNO 1882

vizio straordinario, potranno essere nominati con grado corrispondente a quello che avevano nel corpo e con l'anzianità relativa, purchè ne siano giudicati meritevoli dal Comitato per il personale.

(Approvato).

Art. 45.

I commissari tecnici per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate, con grado accademico d'ingegnere potranno essere nominati anche ingegneri capi di 1^a classe.

Gli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza all'esercizio medesimo, con grado accademico d'ingegnere potranno essere nominati secondo lo stipendio e l'anzianità rispettiva:

Ingegneri-capi di 2^a classe od ordinari di 1^a, se hanno superato l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico;

Ingegneri ordinari di 2^a o di 3^a classe, se hanno superato l'esame di promozione al grado di ingegnere di locomozione e manutenzione;

Ingegneri-allievi, se hanno superato solamente quello per ingegneri-allievi nel Genio civile.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Canonico ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io sono profano in questa materia, ma senza volere entrare in nessuna discussione tecnica, mi permetterò di sottomettere all'attenzione dell'Ufficio Centrale una semplice considerazione di fatto, ed è questa. Il diploma ottenuto dagli allievi della soppressa sezione meccanica di costruzione dell'Istituto tecnico di Firenze equivaleva nel fatto al diploma d'ingegnere che si otteneva nelle Università o negli Istituti superiori dei regni, dei ducati dell'antica Italia.

In base a ciò che cosa avvenne?

Avvenne che coloro i quali ottennero cotesto diploma si diedero ad esercitare l'ingegneria, e contrassero degli impegni col pubblico dipendenti dalla loro professione.

Ora, se noi accettassimo l'emendamento che veggio proposto di sopprimere le parole o *titolo equivalente*, mi pare che verrebbe ad essere menomato il diritto acquistato da cotesta classe di persone.

Io quindi prego l'Ufficio Centrale e l'onorevole suo Relatore a vedere se per avventura non sarebbe miglior consiglio il sopprimere questo emendamento, tanto più che, se esatte sono le informazioni che ho sott'occhio, le persone che si trovano in questa condizione non supererebbero il numero di sei. Trattandosi di disposizione transitoria, sottopongo questo mio avviso al Senato, parendomi che questo emendamento si possa sopprimere e lasciare l'articolo tal quale sta nel progetto del Ministro.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Atteso l'assenza del Relatore, che è l'onor. Brioschi, io mi limiterò a dire qualche parola in risposta al dubbio sollevato dall'onorevole preopinante...

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

Senatore SARACCO... L'onorevole Senatore Canonico teme che cancellando da questo e dai successivi articoli la parola *equivalente* che si trova nel progetto del Governo, si venga a pregiudicare la condizione delle persone cui egli accennava che in fatto esercitano l'ufficio di ingegneri od architetti, e si vedrebbero chiusa la via di essere ammessi nel corpo del Genio civile.

Io credo che l'onorevole preopinante s'inganni, nè fu tale l'intenzione dell'Ufficio Centrale quando propose che si cancellasse la parola *equivalente*.

Il concetto che ispirò la proposta dell'Ufficio Centrale è semplicemente questo, che il conferimento di un titolo equivalente a quello di ingegnere o di architetto non deve essere lasciato allo arbitrio, come avverrebbe se venisse accettato il progetto del Governo; per contro, se vi ha alcuno, il quale si trovi nella condizione delineata dall'onorevole Canonico, questi possa benissimo invocare le disposizioni di questa legge, purchè si rivolga al Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed ottenga un titolo che gli riconosca la qualità, che gli è necessaria per ottenere il posto cui aspira.

Una ragione speciale, ossia un fatto intervenuto non ha guari nell'amministrazione finanziaria, indusse particolarmente l'Ufficio Centrale a proporre la modificazione dell'articolo. Il Senato ricorderà l'interpellanza dell'onorevole Brioschi il quale si lagnò coll'onorevole Ministro delle Finanze, perchè ad alcuni impiegati si fosse con-

ferita la qualità di ingegneri che non avevano; e con l'attuale proposta si cercò di impedire che questi fatti si avessero a rinnovare. Si ricorra a cui spetta, e niuno potrà dolersi di somiglianti provvedimenti.

Così spiegato lo scopo cui intende la proposta dell'Ufficio Centrale, che l'egregio suo Relatore ha svolto con migliori parole nella sua dotta Relazione, io credo che i dubbi sollevati dall'onorevole Canonico non abbiano più ragione di essere. Pur nondimeno, se alcun dubbio rimanesse nell'animo di lui o di altri Senatori, l'Ufficio Centrale del Senato non si rifiuterà ad accogliere una formola concreta che spieghi più chiaramente, più ampiamente il nostro pensiero, che è quello di escludere l'arbitrio, e definire la competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore **TABARRINI.** Aderisco con pieno convincimento all'osservazione fatta dal Senatore Canonico, e crederei che ad evitare ogni dubbio sulla interpretazione della legge, pur mantenendo le parole « o titolo equivalente » si potessero aggiungere le seguenti « riconosciuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Senatore **CANONICO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **CANONICO.** Io ringrazio l'onorevole Saracco, delle osservazioni che hanno chiarito il mio concetto, e molto più l'onorevole Tabarrini che ha saputo concretare in forma legislativa ciò che era nell'animo mio, quello cioè unicamente di non ledere i diritti che fossero acquisiti.

Io dichiaro di accettare per quello che mi riguarda l'emendamento suggerito dall'onorevole Tabarrini.

BACCARINI, Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCARINI, Ministro dei Lavori Pubblici. Quest'aggiunta alle parole « con grado accademico d'ingegnere » delle altre « o titolo equivalente » fu fatta durante la discussione alla Camera dei Deputati, precisamente per le considerazioni svolte dall'onorevole Canonico.

Io non ebbi difficoltà di accettare quest'aggiunta per il semplice fatto che essa andava a favore di pochissimi di codesti ingegneri i

quali si trovano da lungo tempo al servizio del Governo in via straordinaria e che prestano un'opera lodevolissima. Non ebbi poi difficoltà di accettarla, benchè sia verissimo che i gradi di ingegneri non devono essere dati da altri che dalle autorità chiamate a ciò specialmente dalla legge, vale a dire, giudicati dall'Università, o almeno dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

E se si trattasse di conferimento puro e semplice di un diploma, nulla di più regolare; ma nella legge del Genio civile vigente ci è una disposizione, la quale stabilisce che gli aiutanti di prima classe, anche senza avere il titolo di ingegnere, per il solo fatto di avere prestato lodevolmente un servizio di ingegnere da lungo tempo, possono, mediante un esame, passare ingegneri di terza classe.

La legge non dice che saranno dichiarati ingegneri accademici col solo diploma che dalla Università loro fu dato, no; ma dà a loro il diritto di essere considerati per i futuri avanzamenti come ingegneri. Colla presente legge sono due le carriere. Da aiutante non si passa mai per anzianità a ingegnere di terza classe; invece per un decimo dei posti si può, mediante esame e anche senza avere titolo di ingegnere, guadagnare il bastone di maresciallo e traversare quel passo insormontabile, per cominciare una nuova carriera. Colla legge attuale il diritto è mantenuto dopo dieci anni di tempo, ma però si è aggiunto che abbiano il grado d'ingegnere; così non aveva più luogo il titolo equivalente; ma, per riguardo alla proposta fatta, cioè che sarebbe stato applicabile a pochissime persone e che trattavasi d'una cosa transitoria, non ebbi difficoltà di accettarlo. Sono però più lieto che sia completato oggi col riconoscimento da farsi per mezzo del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè è sempre bene ricorrere alla fonte vera in tutte le cose, massime quando si tratta di battezzarne qualcuna.

Dunque io accetto volentieri l'aggiunta poichè è ammessa dall'Ufficio Centrale.

Senatore **CANNIZZARO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CANNIZZARO.** Ora col titolo equivalente, si sono ammesse due classi d'ingegneri differenti; cioè vi sono compresi quelli aiutanti i quali abbiano servito più di cinque anni che

abbiano grado o titolo equivalente. Questa disposizione è anche applicata agl'ingegneri straordinari, con diploma o titolo equivalente.

Io quantunque ammetta il primo caso perchè il Ministro mi ha assicurato che riguarda un piccolo numero, nel secondo caso temerei che questo numero si allargasse.

Se anche per questi secondi avessi un'assicurazione del Ministro, non farei maggior insistenza.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Nel primo comma di questo articolo si parla degli aiutanti che sono a regolare servizio nel Genio civile per la legge vigente, e che hanno grado effettivo d'ingegneri. Questi non hanno bisogno del titolo, perchè lo hanno già.

Essi sono provenienze degli antichi Corpi, come qualcuno anche in quest'Aula ricorderà, e specialmente del Genio civile pontificio.

Nel Genio civile pontificio vi erano due classi: la classe degli ingegneri veri e propri, e la classe dei così detti custodi primari e secondari, che sarebbero poi gli attuali aiutanti.

Gli ingegneri tutti venivano fuori dalla scuola di Roma, che era la scuola di applicazione; e per entrare nel Corpo del Genio civile, come fu fatta proposta nell'altro ramo del Parlamento, si teneva conto dell'esame dato alla scuola settimanalmente. Al fine dei tre anni, colui che aveva il maggior numero dei punti aveva diritto al primo posto vacante. Accadeva però che il numero dei posti vacanti era di gran lunga inferiore al numero di coloro che avevano i punti sufficienti per acquistarli; e così accadeva che coloro i quali non potevano avere il posto d'ingegneri allievi, avevano diritto al posto di custode di primo ordine, ossia aiutante. Quando poi vacava il posto d'ingegnere, colui il quale aveva i punti di merito maggiori degli altri, passava avanti.

Coll'annessione del 1860 e con la fusione di tutti i diversi Corpi fu estesa la legge del 1859, che non aveva nulla a vedere colle istituzioni specialmente dello Stato pontificio e dell'Emilia.

Quella legge parlava dei custodi che poi non erano altro che capi cantonieri, custodi materiali, operatori lungo i canali demaniali,

mentre i custodi del motuproprio pontificio erano veri aiutanti; ed avvenne questo enorme equivoco: che tutti coloro che non trovarono il posto a quell'epoca come allievi rimasero custodi classificati al di dietro degli assistenti stradali che, secondo le istituzioni pontificie non erano che veri e semplici manuali. Quindi reclami di ogni fatta, e promesse che si sarebbe rimediato a tutto questo con la legge, che si andava a presentare, del Genio civile.

Dunque si trova nella classe degli aiutanti un certo numero di costoro, che sono veri e propri ingegneri e non hanno quindi bisogno di altro battesimo.

Si è aggiunto il titolo equipollente per prevedere il caso di qualcuno che provenisse da altra scuola, diversamente regolata e specialmente da quella della Toscana.

Ad ogni modo può stare tranquillo l'on. Cannizzaro che l'applicazione non può essere fatta che in piccolissimo numero sia nell'una che nell'altra parte, ed è bene mantenerla per tutte e due per non commettere involontariamente una ingiustizia a carico di qualcuno.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Tabarrini, il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole *titolo equivalente* le altre *riconosciuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione*. Pare che su questo emendamento siano d'accordo il signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

Ora chieggo al signor Ministro se, ammesso questo emendamento, si debba nel secondo comma di questo art. 45 e così pure nei successivi, ogni volta che ricorrono le parole *titolo equivalente* aggiungere le altre *riconosciuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione*.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. È necessità aggiungere sempre quelle parole ovvero dire *come sopra*.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Ho il dubbio che lasciando la parola equivalente si possa distruggere il senso che si vuol dare alla disposizione. Il Consiglio superiore d'istruzione pubblica potrebbe dire: Voi non avete il diploma d'ingegnere, vediamo quali altri titoli potete far valere che corrispondano al diploma.

Non si tratterebbe nè di servizi, nè di pub-

blicazioni di opere o altri titoli che possono essere creduti sufficienti dal Consiglio superiore; ma deve esserci un titolo che equivalga al diploma. Risponde ciò al concetto del signor Ministro e della Commissione?

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io credo proprio che le parole « titolo equivalente » corrispondano a quello che ha detto l'onorevole Senatore Paternostro. Mi basterebbe ricordargli la lunga discussione che fu fatta a quest'uopo nella Camera, e lo studio che vi si fece per trovare l'espressione che corrispondesse a questa; tanto che io non saprei proprio come meglio esprimere il concetto della legge, e perciò credo necessario di lasciar stare le parole come sono. Quando poi vi si aggiunga « riconosciuto dal Consiglio superiore » mi pare che ciò costituisca una garanzia delle più grandi che si possano richiedere.

PRESIDENTE. Il Senatore Paternostro fa una proposta?

Senatore PATERNOSTRO. Non ne faccio.

Leggo dunque l'art. 45 come è stato emendato:

Art. 45.

I commissari tecnici per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate, con grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente riconosciuto dal Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, potranno essere nominati anche ingegneri capi di 1^a classe.

* Gli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza all'esercizio medesimo, con grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, come sopra, potranno essere nominati secondo lo stipendio e l'anzianità rispettiva:

Ingegneri capi di 2^a classe od ordinari di 1^a, se hanno superato l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico;

Ingegneri ordinari di 2^a o di 3^a classe, se hanno superato l'esame di promozione al grado di ingegnere di locomozione e manutenzione;

Ingegneri-allievi, se hanno superato sola-

mente quello per ingegneri-allievi nel Genio civile.

(Approvato).

Art. 46.

Gli aiutanti del Genio civile al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali abbiano grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente come sopra e ne siano giudicati meritevoli, potranno essere nominati ingegneri ordinari di 3^a classe.

Questa disposizione è applicabile agli ingegneri straordinari con diploma di ingegnere o titolo equivalente come sopra al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali coprano attualmente con lode posti di capo-sezione effettivo, sotto-direttore od altro, di grado superiore od assimilabile. Tale facoltà transitoria è limitata alla metà dei posti disponibili.

Gli ingegneri straordinari al servizio dello Stato da più di tre anni, i quali hanno ottenuta, in un concorso d'esami d'ammissione, la idoneità pel grado d'ingegnere-allievo nel Genio civile, ma non furono ammessi per mancanza di posti disponibili, potranno essere nominati ingegneri-allievi, per un quarto dei posti disponibili.

Quelli fra i dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici da più di due anni, che hanno grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, e che per meriti e servizi distinti offrano le volute garanzie, potranno con Decreto reale motivato essere ammessi nel corpo del Genio civile con grado e classe competente.

Tale disposizione è limitata al primo anno dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 47.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Siccome a questo articolo torna in campo quel benedetto *titolo equivalente* crederei che alla lettera d) dove è detto: « gli aiutanti delle altre classi che hanno il grado accademico d'ingegnere o di architetto, o titolo equivalente » si dovesse aggiungere: *come all'art. 45*. Perchè qui non si può dire *come sopra*, poichè dicendo così si potrebbe

supporre che si riferisse ad un comma del medesimo articolo.

PRESIDENTE. Dunque do lettura dell'art. 47, sostituendo, alla lettera *d*), alle parole: *come sopra*, le altre: *come all'art. 45*.

Art. 47.

Saranno compresi fra gli aiutanti di 1^a classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'art. 46:

- a) Gli attuali aiutanti di prima classe;
- b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di prima classe nel Genio civile;
- c) Gli aiutanti di seconda classe riconosciuti meritevoli di promozione;
- d) Gli aiutanti delle altre classi, che hanno il grado accademico d'ingegnere o di architetto, o titolo equivalente come all'art. 45.

I posti, che rimanessero vacanti, potranno essere conferiti agli impiegati straordinari dei vari rami delle opere pubbliche, i quali continuo non meno di 3 anni di servizio, e ne siano riconosciuti meritevoli per le loro cognizioni, capacità e servizi.

A parità di condizioni, avranno la preferenza quelli che possiedono il grado accademico di ingegnere o di architetto, o titolo equivalente.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 48.

Saranno compresi fra gli aiutanti di 2^a classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'art. 46:

- a) Gli attuali aiutanti di seconda classe, che non fossero promossi;
- b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di seconda classe;
- c) Gli aiutanti di terza classe riconosciuti meritevoli di promozione;
- d) I misuratori assistenti, i custodi idraulici ed altri impiegati tecnici assimilabili delle

bonifiche, dei porti e fari od altri servizi tecnici, che abbiano il grado accademico di ingegnere o di architetto, o titolo [equivalente, *come sopra*].

I posti, che rimanessero vacanti, potranno essere conferiti agli impiegati straordinari, in servizio da oltre due anni, alle condizioni indicate nel precedente articolo 47.

(Approvato).

Art. 49.

Saranno compresi fra gli aiutanti di terza classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'art. 46:

- a) Gli attuali aiutanti di terza classe, che non fossero promossi;
- b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 3^a classe;
- c) I misuratori assistenti, riconosciuti meritevoli di promozione;
- d) I custodi idraulici di 1^a e 2^a classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari, e di altri servizi, che ne siano riconosciuti meritevoli.

I posti, che risultassero tuttavia vacanti, potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nel precedente art. 48.

(Approvato).

Art. 50.

Saranno compresi fra gli aiutanti allievi:

- a) Gli attuali misuratori assistenti, che non fossero promossi;
- b) Gli ufficiali tecnici dei canali d'irrigazione e per la sorveglianza dell'esercizio delle vie ferrate, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di misuratore assistente nel Genio civile;
- c) I misuratori volontari e gli assistenti di 2^a, 3^a e 4^a classe fuori organico ed in attività di servizio, i quali siano riconosciuti idonei;
- d) I custodi idraulici di 1^a e 2^a classe non promossi aiutanti di 3^a; i custodi di 3^a classe

ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari e di altri servizi, che siano riconosciuti idonei.

I posti, che risultassero tuttavia vacanti, potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nell'articolo 48.

(Approvato).

Art. 51.

Gli impiegati d'ordine con nomine stabili, compresi quelli fuori organico ed in disponibilità, gli impiegati amministrativi delle bonifiche, dei porti e fari, dei canali demaniali ed altri, al servizio delle opere pubbliche, saranno distribuiti nelle tre classi degli ufficiali d'ordine del Genio civile, tenuto conto della loro anzianità e capacità.

Gl'impiegati d'ordine straordinari, al servizio delle opere pubbliche, compresi quelli al servizio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, potranno essere nominati ai posti vacanti di ufficiale d'ordine di seconda e terza classe, tenuto conto della durata del loro servizio, dei certificati degli studi percorsi e della capacità dimostrata.

(Approvato).

Art. 52.

Gli ufficiali in servizio ordinario, i quali per effetto della presente legge venissero ad occupare un posto con stipendio inferiore a quello di cui godono attualmente, lo conserveranno, finchè non siano in miglior modo provvisti.

(Approvato).

Art. 53.

Per gli aiutanti del Genio civile attualmente in servizio, non aventi grado d'ingegnere od architetto, o titolo equivalente, rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 340 della legge 20 novembre 1859, n. 3754.

(Approvato).

TITOLO TERZO

—

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 54.

È vietato a tutti gl'impiegati del Genio civile di prender parte a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere ritenuti dimissionari.

(Approvato).

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io mi rivolgo alla compiacenza dell'Ufficio Centrale per pregarlo di acconsentire che resti nella legge l'articolo 55 che esso proponeva di sopprimere non per il merito del medesimo, ma perchè lo giudicò superfluo.

Ora la soppressione di quest'articolo, a mio avviso, creerebbe all'Amministrazione dei gravi imbarazzi, e per lo meno la condurrebbe a trovarsi facilmente in disaccordo di interpretazione colla Corte dei Conti.

È meglio parlar chiaro per non avere poi inciampi lungo la via. Il concetto è questo. Per compiere l'iscrizione a ruolo di tutta la massa degli straordinari che non fanno parte attualmente sotto nessuna forma del corpo stabile del Genio civile, occorre un tempo abbastanza lungo, perchè c'è una quantità di documenti da richiedere, e il Comitato del personale deve esaminarli.

Di spese non è da parlare, perchè sono pagate anche adesso: tutta la questione è di trasportarle da un capitolo straordinario ad un capitolo ordinario. Occorrendo un lungo tempo per esaminare i titoli di tutti e per risolvere le questioni che potranno essere sollevate riguardo ai medesimi, io nel progetto originale aveva chiesto cinque anni per classificare tutto completamente: quel periodo di tempo è stato poi ridotto ad un triennio nell'altro ramo del Parlamento; ed il triennio può essere sufficiente.

Ora, se si sopprime questo articolo, in quali condizioni resterà l'Amministrazione? Secondo

me, resterebbe in questa condizione che finchè non abbia il capitolo del bilancio ordinario in corrispondenza degli stipendi delle persone da classificarsi è inutile ogni classificazione. Quindi non se ne potrebbe forse fare che una sola all'anno, a bilancio approvato.

Non so se rendo bene il mio concetto: a me fa l'effetto che tale soppressione ci possa far trovare nell'imbarazzo.

Difatti colui che sarà classificato nel mese di giugno non potrà essere iscritto che nel gennaio dell'anno venturo quando sarà approvato il bilancio con somma maggiore. È vero che lo si paga ora con un fondo straordinario; ma mi pare che la Corte dei Conti finirà per dire: voi non potete pagarlo sul ruolo ordinario perchè nessun articolo vi autorizza a far lo storno, e nemmeno più pel capitolo straordinario, perchè fu passato al ruolo ordinario.

Dunque per togliere ogni difficoltà io credo di essere già d'accordo coll'Ufficio Centrale nel lasciare questa disposizione, che tutt'al più avrebbe il difetto attribuitogli dall'onorevole Relatore, di essere superflua. Ebbene, è questa una superfluità nella disposizione transitoria che non farà nessun male.

Io adunque spero che saremo già d'accordo in questo; epperò non mi estenderò in altre parole. Aggiungerò solo la preghiera che, siccome non credo che la forma dell'articolo abbia bisogno di modificazioni (e se ne avesse bisogno sarei qui pronto ad accettarle), così si potrebbe lasciare tale quale questa disposizione come quella che permette un po' più di larghezza nelle operazioni che devono farsi lungo l'anno e non possono restringersi a pochi giorni dell'anno stesso.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Con buona venia dell'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, io credo che quest'articolo sia inutile e ne dico la ragione.

Presentemente, noi abbiamo gli impiegati stabili e gli impiegati straordinari. I primi sono pagati sul fondo speciale del bilancio dei Lavori Pubblici, spesa ordinaria; gli impiegati straordinari sono retribuiti sui fondi delle opere pubbliche, parte straordinaria del bilancio.

Ora, io vedo che sia necessaria una speciale disposizione di legge che sanzioni questa pra-

tica, se anche per l'avvenire l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici si proponesse di tener distinta la posizione dell'impiegato che figura nei ruoli del personale ordinario, da quella in cui si trovano gli straordinari, i quali rimangono in ufficio, finchè dura la costruzione delle opere, e finchè si ha la disponibilità di un fondo speciale per pagarli.

Nè comprendo come la Corte dei Conti, poichè abbiamo da parlar chiaro e tondo, siccome ha fatto il signor Ministro, possa sollevare delle difficoltà a che un impiegato straordinario, eletto regolarmente dal Ministro dei Lavori Pubblici per vegliare alla esecuzione di una determinata opera pubblica, riceva il suo stipendio sul fondo dell'opera stessa; sia dessa una strada ferrata, un porto, una strada nazionale, od altra spesa qualunque che porti lo stanziamento di una determinata somma sul bilancio dello Stato.

Io trovo invece che l'articolo, quale fu proposto, possa essere inteso ed applicato altrimenti, ed allora vi ha una ragione speciale che persuade a sopprimerlo, perchè si verrebbe a sanzionare una massima cattiva e pericolosa.

Difatti l'onorevole Ministro diceva, pur d'anzi, che sopprimendo l'articolo potrebbe trovarsi in una condizione imbarazzante. Supponete, diceva egli, che in corso d'anno io facessi passare un impiegato straordinario nel novero degli impiegati di ruolo: come faccio io a pagarlo se non sono autorizzato a retribuirlo sui fondi straordinari del bilancio?

Scusi, onorevole Ministro, no. È lei che ci ha da pensare, prima di nominare nuovi impiegati, se ci sia, oppure no, il fondo per pagarli con lo stanziamento ordinario del bilancio, anche per ragione che questo funzionario deve rilasciare la parte di stipendio che corrisponde alla ritenuta. Se il fondo non c'è, il rimedio è molto semplice: si lasci che gli impiegati destinati ad entrare in pianta, rimangano per un altro po' di tempo nel numero degli impiegati straordinari, e continueranno ad essere pagati come in addietro coi fondi delle opere.

Qui pertanto bisogna che c'intendiamo chiaramente: se il Ministro crede, ad esempio, che nel corso d'anno gli possa avvenire di nominare una terza parte di quest'impiegati straordinari e farli passare nel ruolo degli ordinari, non dovrà pensare a retribuirli coi mezzi straordinari del bilancio, ma pensi a provve-

dere che nella parte ordinaria del bilancio venga iscritta una somma corrispondente, poco su poco giù, allo stipendio dei nuovi impiegati che egli crede di nominare nel volgere di ogni anno.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici, uomo abile qual'è, non potrà mai credere e dire che il sistema di pagare gli impiegati che sono in pianta, come se fossero impiegati straordinari, sia accettabile e buono.

Creda pure, onorevole Ministro, noi siamo pieni di buona volontà e dispostissimi a dichiarare che quando l'articolo voglia essere inteso nel senso che gli impiegati di ruolo saranno sinora pagati sul fondo ordinario del bilancio, e gli straordinari continueranno ad essere, come attualmente sono, pagati sul fondo generale delle opere, noi potremmo anche aderire a mantenere l'articolo qual'è: ma quando la cosa fosse per essere intesa altrimenti, dovremmo pregare il Senato a rigettare una disposizione che offende le buone regole di contabilità, e creerebbe un precedente pericoloso. Se vuole che si dica per legge che l'impiegato straordinario applicato all'esecuzione di un'opera pubblica ha diritto ad esser pagato sul fondo stanziato a questo fine nella parte straordinaria del bilancio, facciamolo pure, sebbene non ne sia mestieri, perchè si tratta semplicemente di continuare nello stato attuale di cose; ma più in là, noi non crediamo che si possa andare, perchè si adotterebbe un principio che può condurre a conseguenze disastrose.

Si è anche supposto che si possa sciogliere le difficoltà detraendo dalle somme iscritte nella parte straordinaria del bilancio quel che occorre al pagamento del personale in servizio stabile, aumentando di egual somma lo stanziamento ordinario; ma la cosa non può correre così. In avvenire si potrà forse limitare la spesa che si prevede per le opere straordinarie, ma niuno può o vorrà pensare a ridurre gli stanziamenti decretati con leggi speciali, quello, a cagion d'esempio, che è il principale, e si riferisce alla costruzione di nuove strade ferrate.

Io concludo invitando il signor Ministro a trovare una formula la quale valga a levarlo d'imbarazzo e faccia salvi i buoni principi che difendiamo. A noi parrebbe mancare di riguardo e risponderé molto male alle parole

così benevoli che ci ha rivolte il signor Ministro, quando stessimo fermi nel rifiuto. Veda egli pertanto di metterci nella buona via, nella quale siamo disposti a seguirlo.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Mi dispiace colle mie parole di aver fatto cambiare il concetto che prima si era formato anche l'Ufficio Centrale di questo articolo 55; imperocchè mi pareva che, sia coi membri dell'Ufficio Centrale qui presenti che coll'onorevole Relatore assente, ci fossimo completamente intesi di lasciare l'articolo come stava scritto, appunto perchè sulla sua sostanza non si questionava.

Il Senatore Saracco dice, e dice benissimo, sui fondi straordinari non si devono pagare gli impiegati ordinari. È vero, ma il fatto non corrisponde a questa osservazione.

Noi abbiamo attualmente nel Genio civile due piante, e non bisogna dimenticarle: una è la classe ordinaria e l'altra è la pianta delle ferrovie.

Questi delle ferrovie, sono impiegati del Genio civile stabili quanto gli altri, e pagati da 20 anni sul fondo delle ferrovie, rilasciando ritenuta come gli altri; ed io, Ministro dei Lavori Pubblici, posso divertirmi quanto voglio a trasferirli dalle ferrovie agli uffici ordinari, e da questi a quelle, senza che nessuno possa eccepire in contrario.

Gl'impiegati pagati in questo modo sono 160.

Il Senatore Saracco sarebbe disposto a far rimanere questa disposizione, questo provvedimento, fino a che non sia aumentato il fondo nel relativo capitolo del bilancio? È quello che cerco anch'io.

Io non desidero trovarmi innanzi a difficoltà di forma che in quanto a me poco sarebbero, ma sarebbero molto per coloro che non possono essere pagati:

Per far vedere l'importanza della mia osservazione citerò un esempio.

Per eseguire la legge sulle ferrovie del 1879, era necessario utilizzare tutti i fondi di una categoria in massa, poichè si prevedeva il caso che alcune linee potessero essere poste all'asta ed alcune no; e sarebbe stato utilissimo servirsi dei fondi destinati per queste, salvo a restituirle l'anno dopo.

Questa disposizione non fu ben chiarita, ed è avvenuto che la Corte dei conti, la quale non si occupa delle intenzioni altrui, ma di quello che sta materialmente scritto nelle leggi, non acconsentiva che i fondi disponibili per una linea di una categoria, potessero servire per un'altra linea; mentre poi acconsentiva, perchè era espresso nella legge, che i fondi giacenti da un'intera categoria si potessero trapassare ad un'altra.

Voi mi avete fatto l'onore di approvare una disposizione speciale per togliere di mezzo questo inconveniente; ma ora io temo che accada qualche cosa di simile, temo cioè che facendosi lungo l'anno una classificazione nel ruolo ordinario di persone che oggi, pur essendo pagate, figurano nel ruolo straordinario, io temo, ripeto, di dovermi trovare nel caso o di non poterle classificare o di non poterle pagare.

Orbene, se tutto questo non è possibile che avvenga, io non ho niente da dire; ma sia ben dichiarato che, avvenendo, saremmo costretti a procedere con decreti di riserva, benchè sieno molto lontani dai miei intendimenti.

La disposizione transitoria aiuta e non fa male. Si dice, è vero, che è inutile; ma se è inutile, non farà danno a nessuno, e coprirà certamente l'Amministrazione in caso di qualche dubbio che venga sollevato.

Lo stato delle cose oggi è così, e questo lo dico per norma dell'Ufficio Centrale e del Senato.

Il capitolo ordinario del Genio civile è circa due milioni, e con esso si paga il Genio civile così detto ordinario. Poi c'è sul capitolo delle opere delle ferrovie una pianta stabile, per una porzione del Genio civile, di 160 persone, che rimonta a molto tempo addietro ed ebbe origine da una diminuzione fatta in un bilancio casualmente e dai bisogni che sopravvennero anche per nuove strade, credo dopo la legge del 1870. Di più abbiamo il personale del canale Cavour, che è pagato con un capitolo apposito; di più altri impiegati stabili che hanno altri capitoli; infine la parte straordinaria veramente, che è pagata sul fondo delle opere, i cui impiegati non hanno ritenuta, perchè non sono impiegati stabili e cominceranno a divenirlo solo dal giorno della loro classificazione.

Ora io temo che, dovendo tutti appartenere ad un ruolo solo, s'incontri per via questa dif-

ficoltà di non potere, senza una disposizione speciale, cumulare, per esempio, il capitolo del canale Cavour con un altro.

Mi si lasci pagare coi vari capitoli fino a bilancio nuovo; questo per l'Amministrazione dev'essere indifferente, mentre non lo sarebbe l'imbarazzo prodotto dalla mancanza della invocata disposizione transitoria.

Il mio procedimento sarebbe questo.

Durante questi sei mesi si potrà fare, ad esempio, la classificazione di 50 persone, e saranno pagate o continuando a valermi del fondo straordinario, ovvero facendo un decreto onde prendere i fondi dal capitolo su cui sono pagate ora per portare l'aumento al capitolo ordinario.

Alla presentazione del bilancio del 1883, sarà compresa la parte equivalente agli stipendi classificati, ed inoltre la somma che si crede corrispondente a quelli che potranno essere classificati l'anno dopo e così di seguito.

Però io ho il dubbio che, quando saremo all'atto pratico, possa sorgere qualche incaglio amministrativo.

Se questi pericoli non esistono, tanto meglio; a me basta di aver fatte queste dichiarazioni.

Ad ogni modo prego l'Ufficio Centrale, dopo queste mie dichiarazioni, di lasciare stare l'articolo quale è proposto, perocchè, per lo meno, se sarà inutile, non danneggerà nessuno.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Io credo che potremo molto facilmente metterci d'accordo con l'onorevole Ministro, e sarò lietissimo se riuscirò a dissipare l'equivoco che è sorto sopra alcune parole pronunziate prima che si aprisse la seduta.

Mi piace anzi tutto, che l'onorevole Ministro abbia riconosciuto la perfetta convenienza e la legittimità delle mie osservazioni, in quanto si appoggiano ai retti principî di una buona e corretta amministrazione.

Ne vado anche più lieto, perchè ho inteso con grande meraviglia, che vi sono attualmente due piante del personale del Genio civile: l'una pagata coi fondi ordinari del bilancio, l'altra sui fondi delle diverse opere pubbliche, per le quali vi hanno stanziamenti straordinari di bilancio; e penso che in avvenire si farà cessare uno stato di cose che non è regolare per nulla. Sarà uno stato di cose legale, se a legittimarlo è intervenuta la legge del bilancio, ma sotto

l'aspetto amministrativo non si capisce davvero come questo possa avvenire.

Siccome anch'io ho avuto l'onore di appartenere all'Amministrazione dei Lavori Pubblici, or sono 20 anni, ricordo perfettamente il sistema che si teneva in quei tempi, e che si continuò a tenere per vario tempo ancora.

L'impiegato in servizio ordinario che veniva destinato a sorvegliare l'esecuzione di un'opera pubblica straordinaria, continuava a ricevere il pagamento del suo stipendio sul fondo ordinario del bilancio, ed invece quel soprassoldo, che gli veniva assegnato in aggiunta allo stipendio gli era corrisposto sul fondo speciale delle opere; mai che io ricordi o sappia, lo stipendio normale gli veniva corrisposto sul fondo delle spese.

Sento ora dire che da alcuni anni la cosa corre diversamente.

Lo stesso ufficiale del Genio civile, un ingegnere capo, ad esempio, ovvero un aiutante, riceve pagamento non solo del soprassoldo, ma anche del suo stipendio sul fondo delle opere straordinarie, perchè non vi sarebbe modo di retribuirlo sul fondo iscritto nella parte ordinaria per lo stipendio del personale.

Tal cosa, diciamolo subito, non è regolare, ed io spero che l'onorevole Baccarini penserà a regolarizzare ed equiparare le condizioni di tutti gli impiegati del corpo. Il Parlamento ha da sapere quel che costa tutto questo personale, ed è giusto che si provveda con un solo articolo di bilancio. Fatte queste dichiarazioni, vengo ad una conclusione.

Se ho ben capito il significato delle parole pronunciate testè dall'onorevole Ministro, egli si preoccupa sostanzialmente ed unicamente di quello che avverrà nel corso di quest'anno, e desidera di avere i mezzi che gli possono occorrere nella prima applicazione di questa legge, salvo a prendere le necessarie precauzioni, acciocchè negli anni successivi si possa fare ritorno ai buoni principî. Così, se ho ben capito, allorquando si dovrà preparare il progetto di bilancio per l'anno 1883, egli, che nella sua mente avrà già deliberato di accrescere in una certa misura il numero degli impiegati che da straordinari passeranno nel ruolo degli impiegati ordinari, si farà debito aumentare la cifra delle spese da inscrivere nella parte ordinaria, la quale dia modo per poter pagare non

solo quelli che nel corso dell'anno precedente furono messi in pianta, ma anche quelli che nel corso dell'anno successivo, cioè nell'anno cui il bilancio provvede, saranno per essere nominati impiegati effettivi.

Se il Ministro ha veramente inteso di dire quello che ho detto io in questo momento, noi non abbiamo più osservazioni da fare. Rimane, ben inteso, che per quest'anno la cosa potrà correre così come avviene presentemente, ma per gli anni venturi si provvederà nel miglior modo che ho detto più sopra.

Fidenti pertanto nella lealtà del Ministro, noi rinunciamo a domandare la soppressione dell'articolo, e non abbiamo nulla in contrario a che il Senato dia il suo voto favorevole a quest'articolo 55.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Io ringrazio l'Ufficio Centrale ed il suo egregio Relatore della rinuncia alla soppressione di quest'articolo, aggiungendo che siamo completamente d'accordo nella sostanza delle idee e sul modo con cui procederassi nella classificazione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 55.

Art. 55.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennità e competenze del personale del Genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici relativi al servizio generale del Genio civile ed all'Amministrazione centrale, nonchè per la eccedenza sui capitoli della spesa per le costruzioni straordinarie, a seconda del servizio al quale il detto personale sarà destinato.

Tale disposizione è però limitata ai tre anni fissati dall'art. 43 per l'attuazione definitiva del ruolo pel personale del Genio civile, dopo di che sarà provveduto con la legge del bilancio.

(Approvato).

Art. 56.

Le disposizioni della presente legge, in quanto

sieno applicabili, sono estese al Reale Corpo delle miniere, istituito dalla legge sull'ordinamento del Genio civile del 20 novembre 1859, n. 3754, ed agl'ingegneri dei canali demaniali che per effetto della legge medesima formeranno parte del Genio civile.

(Approvato).

Art. 57.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e cesseranno gli assegni o soprassoldi dalla stessa non consentiti.

(Approvato).

Occorrendo di rivedere e coordinare giusta l'art. 67 del nostro regolamento, la compilazione degli articoli già votati, sarà bene ri-

mandare a domani la votazione di questo progetto di legge.

Leggo dunque l'ordine del giorno per domani.

1. Votazione segreta del progetto di legge per l'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Proroga dei termini della legge 4 luglio 1874, sulla vendita dei beni incolti patrimoniali dei Comuni;

Convalidazione di decreto reale di prelevamento dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1882;

Riordinamento delle basi di riparto della imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese;

Relazione di Petizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

